CODICE CIVILE
DE' FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L'EDIZIONE

FATTA IN TORINO

NELLA STAMPERIA NAZIONALE

TOMO TERZO

CHE CONTIENE IL LIBRO TERZO PARTE SECONDA.

IN PADOVA 1806.

Presso Brandolese.
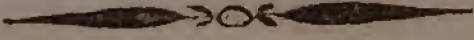
CODICE CIVILE.

LIBRO III.

PARTE SECONDA

LEGGE QUINTA.

Dei 20. Piovoso anno XII.

TITOLO QUINTO.

Del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1387.

LA legge non regola la società conjugale rispetto ai beni, salvo in difetto di convenzioni speciali, che gli sposi possono fare come stimano conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, ed in oltre colle seguenti modificazioni. 1388.

1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti dipendenti dalla potestà del marito sulla persona della moglie e dei figlj, od appartenenti al marito come capo, nè ai diritti conferiti al superstite degli sposi dai titoli *della potestà paterna*, e dal titolo *della minorità*, *della tutela*, *e dell' emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive del presente Codice.

1389. Essi non possono fare alcuna convenzione, o rinuncia, il di cui oggetto fosse d'intervertire l'ordine legale delle successioni, sia rispetto ad essi medesimi nella successione de loro figlj o discendenti, sia rispetto ai loro figlj tra di essi; senza pregiudizio delle donazioni tra vivi o testamentarie, che potranno aver luogo secondo le forme, e nei casi determinati dal presente Codice.

1390. Gli sposi non possono più stipulare in modo generale, che la loro società verrà regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali, che regolavano per lo avanti le diverse parti del territorio Francese, e che sonò abrogate dal presente Codice.

1391. Possono però dichiarare in un modo generale, ch' essi intendono di maritarsi o sotto le regole della comunione, o sotto le regole dotali.

Ne primo caso, e sotto le regole della comunione, li diritti dello sposo e dei loro eredi verranno regolati dalle disposizioni del capitolo II di questo titolo.

Nel secondo caso, e sotto le regole dotali, i loro diritti verranno determinati dalle disposizioni del capitolo III.

1392. La semplice stipulazione, con cui la moglie si costituisce, o le vien costituito dei beni in dote, non basta per sottoporre questi beni alle regole dotali, se non vi è nel contratto di matrimonio una dichiarazione espressa a questo riguardo.

Non fa neppure luogo alla sommissione alle regole dotali la semplice dichiarazione fatta dagli sposi, che si maritano senza comunione, o che saranno separati di beni.

1393. In difetto di stipulazioni speciali, che deroghino alle regole della comunione, o le modifichino, le regole stabilite nella prima parte del capitolo II formeranno il diritto comune della Francia

1394. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno scritte

pri-

prima del matrimonio per via di atto rogato da un notajo.

1395. Esse non possono ricevere alcun cambiamento dopo la celebrazione del matrimonio.

1396. Li cambiamenti, che vi fossero fatti prima di questa celebrazione, deggiono risultare da un atto fatto nella stessa forma del contratto di matrimonio.

Nessun cambiamento, o contralettera non è in oltre valido senza la presenza, ed il consenso contemporaneo di tutte le persone, che fecero parte nel contratto di matrimonio.

1397. Tutti li cambiamenti, e contralettere, anche rivestiti delle forme prescritte dall'articolo precedente, rimarranno senza effetto riguardo ai terzi, se non sono stati scritti in continuazione della minuta del contratto di matrimonio; ed il notajo non potrà, sotto pena dei danni ed interessi delle parti, e sotto più grave pena, se vi è luogo, dare nè delle grosse, nè delle spedizioni del contratto di matrimonio senza trascrivere in continuazione il cambiamento, o la contralettera.

1398. Il minore abile a contrarre matrimonio è abile ad acconsentire a tutte le convenzioni, di cui questo contratto è suscettibile; e le convenzioni, e donazioni che vi ha fatte sono valide, purchè sia stato assistito nel contratto dalle persone, il di cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

CAPITOLO II.

Delle regole della comunione.

ARTICOLO 1399.

La comunione sia legale, sia convenzionale comincia dal giorno, che si è contratto il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile: non si può stipulare che essa comincierà ad un' altra epoca.

PARTE PRIMA.

Della comunione legale.

ARTICOLO 1400.

La comunione, che si stabilisce colla semplice dichiarazione che uno si marita sotto le regole della comunione, o per difetto di contratto, è soggetta alle regole spiegate nelle sei sezioni, che seguono.

SEZIONE PRIMA.

Di ciò che compone la comunione attivamente, e passivamente.

§. PRIMO.

Dell' attivo della comunione.

ARTICOLO 1401.

La comunione si compone attivamente

1. Di tutti li mobili, che gli sposi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, unitamente a tutti li mobili, ch' essi acquistano pendente il matrimonio a titolo di successione, od anche di donazione, se il donatore non ha espresso il contrario;

2. Di tutti li frutti, rendite, interessi ed arretrati di qualunque natura essi siano, dovuti o percepiti pendente il matrimonio, e provenienti dai beni, che appartenevano agli sposi al tempo della sua celebrazione, o di quelli che hanno acquistati pendente il matrimonio per qualunque siasi titolo;

3. Di tutti gl' immobili acquistati pendente il matrimonio.

1402. Qualunque immobile è riputato acquisto della comunione, se non è provato che uno degli sposi ne avea la proprietà, od il possesso legale prima del matrimonio, o che lo acquistò posteriormente per via di successione o donazione.

1403. I tagliamenti dei boschi, e li prodotti delle cave e miniere cadono in comunione per tutto ciò ch' è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate nel titolo *dell' usufrutto, dell' uso e dell' abitazione*.

Se li tagliamenti di bosco, che secondo le regole potevansi fare durante la comunione, non sonosi fatti, se ne dovrà un risarcimento allo sposo non proprietario del fondo, od ai suoi eredi.

Se le cave e miniere sono state aperte pendente il matrimonio, li prodotti non cadono nella comunione, fuorchè salvo risarcimento od indennità a quello degli sposi, cui potrà competere.

1404. Gl' immobili, che gli sposi possedono nel giorno della celebrazione del matrimonio, o che acquistano pendente il matrimonio per via di successione, non entrano nella comunione.

Tuttavia se uno degli sposi avesse acquistato un immobile dopo del contratto di matrimonio contenente stipulazione di comunione, ed avanti la celebrazione del matrimonio, l' immobile acquistato in questo intervallo entrerà nella comunione, salvochè l' acquisto ne sia stato fatto in esecuzione di qualche clausula del matrimonio; nel qual caso verrà regolato secondo la convenzione.

1405. Le donazioni di immobili fatte pendente il matrimonio ad uno soltanto degli sposi, non cadono in comunione, ed appartengono al solo donatario, salvochè la donazione porti espressamente che la cosa donata apparterrà alla comunione.

1406. L' immobile abbandonato o ceduto dal padre, dalla madre, o da altro ascendente, ad uno degli sposi, sia in soddisfazione di ciò che gli deve, sia col peso di pagare li debiti del donatore a persone estranee, non entra in comunione salvo il diritto di risarcimento o d' indennità.

1407. L' immobile acquistato pendente il matrimonio a titolo di cambio contro l' immobile appartenente ad uno dei due sposi, non entra in comunione, ed è surrogato in

luogo di quello che fu alienato, salvo risarcimento se si è fatto di un saldo.

1408. L'acquisto fatto pendente il matrimonio a titolo di compra, od altrimenti di parte di un immobile, di cui uno degli sposi era proprietario in comune, non è acquisto della comunione, avrà però essa ragione d'indennità per la somma somministrata per questo acquisto.

Nel caso in cui il marito devenisse solo, ed a suo proprio nome acquisitore od aggiudicatario di parte, o della totalità di un immobile appartenente in comune alla moglie, questa al tempo della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di abbandonare l'effetto alla comunione, la quale diventa allora debitrice verso la moglie del prezzo della porzione ad essa appartenente, o di riavere l'immobile rimborsando alla comunione il prezzo dell'acquisto.

§. II.

Del passivo della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

ARTICOLO 1409.

La comunione si compone passivamente

1. Di tutti li debiti di cose mobili, di cui gli sposi erano gravati al giorno della celebrazione del loro matrimonio, o di cui si trovano cariche le successioni, che loro si aprono pendente il matrimonio, salva compensazione per quelli relativi agl' immobili proprj dell'uno, o dell'altro degli sposi;

2. Dei debiti tanto di capitali, che di frutti, o d'interessi contratti dal marito pendente la comunione, o dalla moglie col consenso del marito, salva compensazione nei casi in cui essa ha luogo:

3. Dei frutti ed interessi solamente delle rendite, o debiti passivi, che sono proprj dei due sposi;

4. Delle riparazioni dipendenti da usufrutto d'immobili, che non entrano in comunione;

5. Degli alimenti degli sposi, dell'educazione e manu-

nutenzione dei figlj, e di qualunque altro peso del matrimonio.

1410. La comunione non è obbligata al pagamento dei debiti per mobili contratti dalla moglie prima del matrimonio, salvo che risultino da un atto autentico anteriore al matrimonio, o che abbia ricevuto prima di quell' epoca una data certa, sia per via della registrazione, sia in seguito alla morte di una o più delle persone, che hanno sottoscritto un tal atto.

Il creditore della moglie, in virtù di un atto che non porta una data certa prima del matrimonio, non può dimandarne giudizialmente da essa il pagamento, salvo sulla sola proprietà degli immobili di lei proprj.

Il marito, che pretendesse di aver pagato un debito di questa natura, non ne può dimandare il risarcimento nè alla moglie, nè ai suoi eredi.

1411. Li debiti delle successioni puramente di beni mobili acquistate dagli sposi pendente il matrimonio sono per intiero a carico della comunione.

1412. I debiti di una successione puramente d'immobili, che si apre a favore di uno degli sposi pendente il matrimonio, non sono a carico della comunione, salva la ragione che hanno li creditorj di promuovere le opportune istanze per il loro pagamento sugli immobili di detta successione.

Tuttavia se la successione si è aperta a favore del marito, li creditori della successione possono fare istanza per il loro pagamento sia su tutti li beni proprj del marito, sia parimenti su quelli della comunione, salva in questo secondo caso la compensazione dovuta alla moglie od ai suoi eredi.

1413. Se una successione di beni soltanto immobili si è aperta a favore della moglie, e che questa l'abbia accettata col consenso del marito, li creditori della successione possono fare istanza pel loro pagamento su tutti li beni proprj della moglie; ma se la successione non fu accettata dalla moglie che come autorizzata in giudizio contro la volontà del marito, i creditori in caso d'insufficienza degli immobili della successione non possono agire, salvo sulla nuda proprietà degli altri beni proprj della moglie.

1414. Allorchè la successione apertasi a favore di uno de-

degli ſpoſi è in parte di mobili, in parte d'immobili, i debiti, di cui eſſa è gravata, non ſono a carico della comunione che per la concorrente della porzione contributoria dei mobili nei debiti, avuto riguardo al valore di queſti mobili paragonato con quello degli immobili.

Queſta porzione contributoria è determinata ſecondo l' inventario, a cui il marito deve far procedere, ſia di propria autorità, ſe la ſucceſſione lo riguarda in proprio, ſia dirigendo ed autorizzando le azioni di ſua moglie, ſe ſi tratta di una ſucceſſione apertaſi a di lei favore.

1415. In difetto d'inventario, ed in tutti li caſi, in cui queſto difetto pregiudica la moglie, eſſa od i ſuoi eredi poſſono al tempo della diſſoluzione della comunione fare iſtanza per le compenſazioni di diritto, ed eziandio far prova tanto per via di titoli e di ſcritture di caſa, che per via di teſtimonj, ed in caſo di biſogno per via della voce pubblica, della conſiſtenza e valore dei mobili non compreſi nell' inventario.

Il marito non ſi può giammai ammettere a fare queſta prova.

1416. Le diſpoſizioni dell' articolo 1414 non impediſcono che i creditori di una ſucceſſione in parte di mobili, in parte d'immobili facciano iſtanza pel loro pagamento ſui beni della comunione, ſia che la ſucceſſione ſia ſpettata al marito, oppure che eſſa ſia ſpettata alla moglie, allorchè queſta l'accettò di conſenſo del marito, il tutto ſalve le compenſazioni riſpettive.

Lo ſteſſo egli è ſe la ſucceſſione non fu accettata dalla moglie, ſe non ſe come autorizzata in giudizio, e ciò non oſtante li mobili ſiano ſtati frammiſchiati con quelli della comunione, ſenzachè vi ſia preceduto un inventario.

1417. Se la ſucceſſione non fu accettata dalla moglie, che come autorizzata in giudizio ſul rifiuto del marito, e ſe fuvvi inventario, i creditori non potranno dimandare il loro pagamento ſe non ſe ſulli beni sì mobili, che immobili di detta ſucceſſione, e caſo che non baſtaſſero, ſulla nuda proprietà degli altri beni proprj della moglie.

1418. Le regole ſtabilite dagli artic. 1411. e ſeguenti regolano i debiti dipendenti da una donazione, come quelli riſultanti da una ſucceſſione.

1419. Li creditori poſſono dimandare il pagamento dei de-

debiti, che la moglie ha contratti col consenso del marito, tanto su tutti li beni della comunione, che su quelli del marito o della moglie; salva la compensazione dovuta alla comunione, o l' indennità dovuta al marito.

1420. Ogni debito contratto dalla mogiie solamente in virtù della procura generale o speciale del marito, è a carico della comunione, ed il creditore non può dimandarne il pagamento nè alla moglie, nè sui beni suoi proprj.

SEZIONE II.

Dell' amministrazione della comunione, e dell' effetto degli atti dell' uno, o dell' altro sposo relativamente alla società conjugale.

ARTICOLO 1421.

Il marito amministra egli solo i beni della comunione.

Egli può venderli, alienarli, ed ipotecarli senza il consenso della moglie.

1422. Egli non può disporre fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità, o di una parte dei mobili, salvo per lo stabilimento dei figliuoli comuni.

Egli può tuttavia disporre degli effetti mobili a titolo gratuito e particolare a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riserbi l' usufrutto.

1423. La donazione testamentaria fatta dal marito non può eccedere la sua parte nella comunione.

Se egli ha donato in questo modo un effetto della comunione, il donatario non può dimandarlo in natura, se non quando l' effetto, in occasione della divisione, cade nella parte degli eredi del marito: se l' effetto non cade nella parte di questi eredi, il legatario avrà il compenso del valor totale dell' effetto donato sulla parte degli eredi del marito nella comunione, e sui beni proprj di quest' ultimo.

1424.

1424. Le multe incorse dal marito per delitto, che non porta la morte civile, possonsi riscuotere sui beni della comunione, salvo il compenso dovuto alla moglie; quelle incorse dalla moglie non possonsi riscuotere finchè dura la comunione, che sopra la proprietà dei beni che le appartengono in proprio.

1425. Le condanne proferite contro l'uno dei due sposi per delitto, che porta la morte civile, non riguardano che la loro parte della comunione, ed i beni loro proprj.

1426. Gli atti fatti dalla moglie senza il consenso del marito, ed eziandio coll'autorizzazione della giustizia, non obbligano li beni della comunione, salvo allorchè contratta come pubblica mercantessa, e per fatto del suo commercio.

1427. La moglie non può obbligarsi, nè obbligare li beni della comunione, neppure per liberare il suo marito di prigione, o per lo stabilimento dei suoi figliuoli in caso d'assenza del marito, se non se dopo esservi stata autorizzata dalla giustizia.

1428. Il marito ha l'amministrazione di tutti li beni proprj della moglie.

Può da se solo esercire tutte le azioni mobili e possessorie appartenenti alla moglie.

Egli non può alienare gli stabili proprj di sua moglie senza del di lei consenso.

Egli è risponsabile di ogni deteriorazione dei beni proprj della sua moglie, cagionata da difetto di atti conservatorj.

1429. Gli affittamenti che il marito solo ha fatti dei beni di sua moglie per un tempo eccedente gli anni nove, non sono in caso di scioglimento della comunione obbligatorj rispetto alla moglie od ai suoi eredi, che per il tempo che rimane a decorrere sia dal primo periodo di nove anni, se le parti vi si troveranno ancora, sia dal secondo, e così in seguito, di maniera che l'affittajuolo non abbia che il diritto di goderne fino al termine del novennio in cui si trova.

1430. Gli affittamenti per nove anni, o per un tempo più breve, che il marito solo ha fatti o rinnovati dei beni di sua moglie più di tre anni prima della scadenza del contratto vigente, se si tratta di poderi, o più di anni due prima della medesima epoca, se si tratta di case, sono senza effetto,

to, salvo che la loro esecuzione sia principiata prima dello scioglimento della comunione.

1431. La moglie che si obbliga solidariamente col marito per affari della communione, o del marito, non si considera rispetto a questi, che siasi obbligata che come mallevadrice: essa deve venir indennizzata dell'obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito, che si fa mallevadore solidariamente od altrimenti della vendita fatta dalla sua moglie di uno stabile di lei proprio, ha parimenti il regresso verso di essa, sia sulla di lei parte nella comunione, sia sui beni di lei proprj, se egli è molestato.

1433. Se si è venduto uno stabile appartenente ad uno degli sposi, come pure se si è riscattato con denaro qualche servitù dovuta ad un fondo proprio di uno di loro, e che il prezzo ne sia stato convertito nella comunione, il tutto senza nuovo impiego, si potrà prelevare questo prezzo sulla comunione a vantaggio dello sposo, che era proprietario sia dello stabile venduto, sia della servitù riscattata.

1434. Si reputa che siasi fatto un nuovo impiego riguardo al marito, allorchè al tempo di un acquisto egli ha dichiarato, che quello si è fatto di denari provenuti dall' alienazione di uno stabile, ch' era di lui proprio, e per tener luogo di nuovo impiego.

1435. La dichiarazione del marito, che l'acquisto si è fatto con denari provenuti dalla vendita di uno stabile fatta dalla moglie, e per servire di nuovo impiego, non basta, se questo nuovo impiego non fu formalmente accettato dalla moglie: se essa non lo ha accettato, ha solamente diritto al tempo dello scioglimento della comunione alla compensazione del prezzo del suo stabile venduto.

1436. La compensazione del prezzo dello stabile appartenente al marito non ha luogo che sulla massa della comunione; quella del prezzo dello stabile appartenente alla moglie ha luogo sui beni proprj del marito, in caso d'insufficienza dei beni della comunione. In ogni caso la compensazione non ha luogo che secondo l'ammontare della vendita, qualunque allegazione siasi fatta riguardo al valore dello stabile alienato.

1437. Ogni volta che si prende sulla comunione una somma sia per pagare i debiti proprj di uno degli sposi, come il prezzo, o parte del prezzo di uno stabile di lui proprio del-

o-

od il riſcatto di ſervitù ſondiarie, oppure per ricuperare, conſervare, o migliorare li beni ſuoi proprj, e generalmente ogni volta che uno degli ſpoſi ha tratto qualche vantaggio dai beni della comunione, eſſo ne deve la compenſazione.

1438. Se il padre e la madre hanno dotato congiuntamente un loro comun figlio, ſenza eſprimere la porzione per cui eſſi volevano contribuire, ſono riputati aver concorſo ciaſcheduno per la metà, ſia che la dote ſia ſtata ſomminiſtrata, o promeſſa d' effetti della comunione, oppure che lo ſia ſtata d' effetti proprj di uno degli ſpoſi.

Nel ſecondo caſo lo ſpoſo, il di cui ſtabile od effetto proprio fu coſtituito in dote, ha ſui beni dell' altro un' azione d' indennità per la metà di tal dote, avuto riguardo al valore dell' effetto donato al tempo della donazione.

1439. La dote coſtituita dal marito ſolo al figlio comune d' effetti della comunione è a carico della comunione; e nel caſo che la comunione ſia accettata dalla moglie, queſta deve ſopportare la metà della dote, ſalvochè il marito abbia eſpreſſamente dichiarato che ſe ne caricava per intiero, o di una porzione ſuperiore alla metà.

1440. La guarentigia della dote è dovuta da ogni perſona che l' ha coſtituita, ed i ſuoi intereſſi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè vi ſia termine pel pagamento ſe non vi è ſtipulazione contraria.

SEZIONE III.

Dello ſcioglimento della comunione, e di alcune delle ſue conſeguenze.

ARTICOLO 1441.

La comunione ſi ſcioglie, 1. per la morte naturale; 2. [pe]r la morte civile; 3. pel divorzio; 4. per la ſeparazione [di] corpo; 5. per la ſeparazione di beni.

[1]442. La mancanza d' inventario dopo la morte naturale, [o ci]vile di uno degli ſpoſi non dà luogo alla continuazione del-

della comunione, salve le istanze delle parti interessate, relativamente alla consistenza dei beni ed effetti comuni, la cui prova potrà farsi tanto per via di titolo, che per voce ptbblica.

Se vi sono figliuoli minori, la mancanza d' inventario fa in oltre perdere allo sposo superstite il godimento delle loro rendite; ed il tutore surrogato che non lo ha astretto a fare l' invèntario, è con esso lui solidariamente obbligato a tutte le condanne che venissero pronunciate a vantaggio dei minori.

1443. La separazione di beni non può essere dimandata che in giustizia dalla moglie, la cui dote è in pericolo, ed allorchè il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che li beni di questo siano insufficienti per soddisfare le ragioni e diritti della moglie.

Qualunque separazione volontaria è nulla.

1444. La separazione di beni, sebbene pronunciata in giustizia, è nulla se non fu eseguita per via del pagamento reale dei diritti e ragioni della moglie, effettuato per via di atto autentico per la concorrente dei beni del marito, od almeno per via d' istanze cominciate nei quindici giorni che succedettero alla sentenza, e che non siansi quindi interrotte.

1445. Ogni separazione di beni deve prima della sua esecuzione essere resa pubblica nella sala principale del tribunale di prima istanza su di una tabella à ciò destinata; e di più se il marito è mercante, banchiere, o negoziante nella sala del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio, e ciò a pena di nullità dell' esecuzione.

La sentenza, che pronuncia la separazione dei beni, ha il suo effetto dal giorno della dimanda.

1446. I creditori della moglie non possono senza del suo consenso dimandare la separazione dei beni.

Tuttavia in caso di fallimento od inopia del marito, essi possono esercire li diritti della loro debitrice per la concorrente dell' ammontare dei loro crediti.

1447. I creditori del marito possono intentar azione contro la separazione di beni pronunciata, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; essi possono anche intervenire nel giudizio sulla dimanda di separazione per opporvisi.

1448. La moglie, che ha ottenuta la separazione di beni, deve contribuire in proporzione delle sue facoltà, e di quel-

le del marito, tanto alle ſpeſe di caſa, che a quelle d' educazione dei figliuoli comuni.

Eſſa deve ſopportare per intiero queſte ſpeſe, ſe vi rimane nulla al marito.

1449. La moglie ſeparata ſia di corpo e beni, ſia di beni ſolamente, ne riaſſume la libera amminiſtrazione.

Eſſa può diſporre dei ſuoi mobili, ed alienarli.

Eſſa non può alienare gli ſtabili ſenza del conſenſo del marito, od in difetto ſenza eſſervi autorizzata in giuſtizia.

1450. Il marito non è mallevadore della mancanza d' impiego, o di nuovo impiego del prezzo dello ſtabile, che la moglie ſeparata ha alienato con autorizzazione giudiziale, ſalvochè ſia concorſo nel contratto, oppure ſia provato che li denari ſieno ſtati da lui ricevuti, oppure abbiano ridondato a di lui vantaggio.

Egli è mallevadore della mancanza d' impiego, o di nuovo impiego ſe la vendita fu fatta in preſenza ſua, e di ſuo conſenſo; egli non lo è dell' utilità di queſto impiego.

1451. Sciolta la comunione ſia per la ſeparazione di corpo e di beni, ſia di beni ſolamente, può eſſere riſtabilita di conſenſo delle due parti.

Eſſa non può eſſerlo che per via di un atto rogato da notajo, e ſu minuta, di cui una copia deve eſſere affiſſa nella forma preſcritta dall' articolo 1445.

In queſto caſo la comunione riſtabilita ripiglia il ſuo effetto dal giorno del matrimonio; le coſe ſono reſtituite nel medeſimo ſtato, come ſe non vi foſſe ſtata ſeparazione, ſenza pregiudizio però dell' eſecuzione degli atti, che in queſto intervallo foſſero ſtati fatti dalla moglie, in conformità dell' articolo 1449.

Ogni convenzione, con cui gli ſpoſi riſtabiliſſero la loro comunione ſotto condizioni diverſe da quelle, che la reggevano prima, è nulla.

1452. Lo ſcioglimento della comunione operato per via di divorzio, o di ſeparazione ſia di corpo e di beni, che di beni ſolamente, non fa luogo ai diritti di ſopravvivenza della moglie; ma queſta conſerva la facoltà di valerſene al tempo della morte naturale, o civile del ſuo matiro.

SEZIONE IV.

Dell' accettazione della comunione, e della rinuncia che vi ſi può fare, colle condizioni che le ſono relative.

ARTICOLO 1453.

Dopo lo ſcioglimento della comunione, la moglie od i ſuoi eredi ed aventi cauſa hanno la facoltà di accettarla, o di rinunciarvi: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1454. La moglie, che ſi è ingerita nei beni della comunione non può rinunciarvi.

Gli atti ſemplicemente amminiſtrativi, o conſervatorj non portano ingerenza.

1455. La moglie maggiore, che ha dichiarata in un atto la ſua communione, non può più rinunciare a queſta qualità, nè farſi reſtituire contro di eſſa, ancorchè tale dichiarazione aveſſe preceduto l'inventario, ſe non fuvvi dolo dal canto degli eredi del marito.

1456. La moglie ſuperſtite che vuol conſervare la facoltà di rinunciare alla communione, deve nel decorſo di tre meſi dal giorno della morte del marito far fare un inventario fedele ed eſatto di tutti li beni della comunione, in contraddittorio cogli eredi del marito, o quelli debitamente chiamati.

Queſto inventario deve eſſere da eſſa affermato, ſincero, e veridico, allorchè ſarà terminato, avanti l'uffiziale pubblico che lo ha ricevuto.

1457. Nel decorſo di tre meſi e quaranta giorni dopo la morte del marito eſſa deve fare la ſua rinuncia nella cancelleria del tribunale di prima iſtanza del circondario, in cui il marito avea il ſuo domicilio: queſto atto deve eſſere ſcritto ſul regiſtro ſtabilito per ricevere le rinuncie alle ſucceſſioni.

1458. La vedova può ſecondo le circoſtanze dimandare al tribunale civile una proroga del tempo preſcritto dal precedente articolo per fare la ſua rinuncia: queſta proroga ſe vi è luogo viene pronunciata in contraddittorio degli eredi del marito, o quelli debitamente chiamati.

1459. La vedova, che non ha fatto la ſua rinuncia nel termine ſovra ſtabilito, non è decaduta dalla facoltà di rinunciare, ſe non ſi è ingerita, ed ha fatto l'inventario; eſſa può ſolamente eſſere convenuta come avente comunione ſino a tanto che abbia rinunciato, ed eſſa è debitrice delle ſpeſe fatte contro di lei ſino alla ſua rinuncia.

Eſſa può parimenti eſſere convenuta al termine dei quaranta giorni dopo del compimento dell' inventario, ſe ſu compito prima dei tre meſi.

1460. La vedova che ha diſtolto, od occultato qualche effetto della comunione, è dichiarata in comunione, nonoſtante la ſua rinuncia: lo ſteſſo egli è riguardo ai ſuoi eredi.

1461. Se la vedova muore prima del termine dei tre meſi ſenza aver fatto, o terminato l'inventario, gli eredi avranno per fare, o terminare l'inventario un nuovo termine di tre meſi, principiando dalla morte della vedova, e di quaranta giorni per deliberare dopo la fine dell'inventario.

Se la vedova muore dopo d'aver terminato l'inventario, gli ſuoi eredi avranno per deliberare un nuovo termine di 40 giorni, principiando dalla di lei morte.

Eſſi poſſono in oltre rinunciare alla comunione nelle forme qui ſopra ſtabilite; e gli articoli 1458 e 1459 loro ſono applicabili.

1462. Le diſpoſizioni degli articoli 1456 e ſeguenti ſono applicabili alle moglj degl'individui morti civilmente, principiando dal tempo in cui la morte civile ha cominciato.

1463. La moglie che ha fatto divorzio, od è ſeparata di corpo, la quale non ha accettata la comunione fra meſi tre e giorni quaranta dopo il divorzio, o la ſeparazione definitivamente pronunciata, è riputata avervi rinunciato, ſalvochè eſſendo ancora nel termine eſſa abbia ottenuta per tal effetto una proroga in giuſtizia, in contraddittorio del marito, o queſti debitamente citato.

1464. Li creditori della moglie poſſono impugnare la rinuncia che foſſe ſtata fatta da eſſa, o dai ſuoi eredi in frode dei loro crediti, ed accettare eſſi medeſimi la comunione.

1465. La vedova ſia che accetti, ſia che rinuncj, ha diritto, nel decorſo dei tre meſi e quaranta giorni che le ſono accordati per fare l'inventario, e deliberare, di prendere i ſuoi alimenti, e quelli dei ſuoi domeſtici ſulle provvi-

ſte

ste esistenti, ed in difetto per via d'imprestito a conto della massa comune; con obbligo di servirsene con moderazione.

Essa non è debitrice di pigione alcuna dell'abitazione, che può aver avuta in questo spazio di tempo in una casa dipendente dalla comunione, oppure appartenente agli eredi del marito; e se la casa, che abitavano gli sposi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi tenuta a pigione, la moglie non contribuirà durante tal tempo al pagamento di detta pigione, la quale si prenderà sulla massa.

1466. In caso di scioglimento della comunione per via di morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare alla comunione nei termini e modi che la legge prescrive alla moglie superstite.

SEZIONE V.

Della divisione della comunione dopo l'accettazione.

ARTICOLO 1467.

Dopo l'accettazione della comunione fattasi dalla moglie, ò dai suoi eredi, l'attivo si divide, ed il passivo si distribuisce nel modo qui appresso determinato.

§. PRIMO.

Della divisione dell'attivo.

ARTICOLO 1468.

Gli sposi, od i loro eredi conferiscono nella massa dei beni esistenti tutto ciò che deggiono alla massa, a titolo di risarcimento, od indennità, secondo le regole sopra prescritte nella seconda sezione della prima parte di questo capitolo.

1469. Ogni sposo, ovvero il suo erede conferisce pur an-

che le somme che sono state tratte dalla comunione, od il valore dei beni che lo sposo ha preso in essa per dotare un figlio di un altro letto, o per dotare in proprio un figliuolo comune.

1470. Dalla massa dei beni, ogni sposo ovvero il suo erede preleva

1. Li beni suoi proprj, che non sono entrati in comunione, se esistono in natura, ovvero quelli che sono stati acquistati in vece di essi;

2. Il prezzo dei suoi stabili, che sono stati alienati pendente la comunione, e di cui non fu fatto nuovo impiego;

3. Le indennità, che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Li prelevamenti della moglie si fanno prima di quelli del marito.

Si fanno per quei beni, che non esistono più in natura, in primo luogo sul denaro, in seguito sui mobili, e sussidiariamente sugli stabili della comunione: in questo ultimo caso la scelta degl' immobili è lasciata alla moglie ed ai di lei eredi.

1472. Il marito non può far valere li suoi diritti salvo sui beni della comunione.

La moglie, ed i suoi eredi, in caso d' insufficienza della comunione, agiscono sui beni proprj del marito.

1473. Li nuovi impieghi, e risarcimenti dovuti dalla comunione agli sposi, e li risarcimenti ed indennità da essi dovuti alla comunione, portano di pien diritto gl' interessi dal giorno dello scioglimento della comunione.

1474. Fattisi sulla massa tutti li prelevamenti dei due sposi, il soprappiù si divide per metà fra gli sposi, o coloro che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono divisi, in modo che uno abbia accettata la comunione, alla quale l' altro ha rinunziato, colui che ha accettato non può prendere più della sua porzione virile creditaria sulli beni, che cadono nella parte della moglie.

Il soprappiù rimane al marito, il quale è obbligato verso l' erede, che ha rinunciato, per quei diritti che la moglie avrebbe potuto far valere in caso di rinuncia, ma per la concorrente soltanto della porzione virile creditaria del rinunciante.

1476.

1476. Del resto la divisione della comunione per tutto ciò che riguarda le sue forme; l'incanto dei mobili quando vi è luogo; gli effetti della divisione, la mallevadoria che ne deriva, ed i saldi, è sottoposta a tutte le regole, che sono stabilite nel titolo *delle successioni* per le divisioni fra coeredi.

1477. Quello degli sposi, che avesse distolto, od occultato qualche effetto della comunione, è privato della sua porzione di quegli effetti.

1478. Dopo della divisione se uno dei due sposi è creditore versó dell' altro, come pure allorchè il prezzo di una cosa sua venne impiegato a pagare un debito proprio dell' altro sposo, o per qualsivoglia altra causa percepirà il pagamento del suo credito sulla parte ch' è spettata a quest' ultimo nella comunione, o sui beni suoi proprj.

1479. Li crediti proprj, che spettano ad uno degli sposi verso dell' altro, non portano interesse che dal giorno della dimanda giudiziale.

1480. Le donazioni, che uno degli sposi avesse fatto all' altro, non hanno esecuzione che sulla parte del donatore nella comunione, e sulli beni suoi proprj.

1481. Il lutto della moglie è a spese degli eredi del marito defunto.

Il valore di questo lutto è determinato secondo le facoltà del marito.

Egli è dovuto eziandio alla moglie, che rinuncia alla comunione.

§. II.

Del passivo della comunione, e della contribuzione al pagamento dei debiti.

ARTICOLO 1482.

I debiti della comunione sono per metà a carico di ciascuno degli sposi, o dei loro eredi: le spese di sigilli, inventario, vendita dei mobili, liquidazione, incanti, e divisione fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è obbligata al pagamento dei debiti della commione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che per la concorrente dei suoi guadagni, purchè siavi stato buono, e fedele inventario, e rendendo conto tanto di ciò ch'è compreso in quest'inventario, quanto di ciò che le è toccato in parte.

1484 Il marito è obbligato al pagamento di tutti li debiti della comunione da esso contratti, salvo a lui il regresso verso la moglie od i di lei eredi per la metà di tali debiti.

1485. Egli non è obbligato che per la metà di quelli proprj della moglie, e che sono caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere chiamata in giustizia per tutti li debiti da essa contratti, ed entrati nella comunione, salvo ad essa il regresso contro del marito, od il suo erede per la metà di tali debiti.

1487. La moglie ancorchè obbligata in proprio per un debito della comunione, non può essere convenuta, che per la metà di questo debito, salvochè l'obbligazione sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione per una concorrente maggiore della sua metà, non ha ripetizione verso del creditore pel soprappiù, salvo che la quitanza esprima che ciò ch' essa ha pagato era per la sua metà.

1489. Quello dei due sposi, che per effetto dell'ipoteca annessa allo stabile toccatogli in parte, egli è convenuto per la totalità di un debito della comunione, ha di diritto il suo regresso per la metà di questo debito contro l'altro sposo od i suoi eredi.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che per via della divisione l'uno o l'altro dei condividenti sia incaricato di pagare una porzione di debiti superiore alla metà, ed anche di pagarli intieramente.

Ogni volta che uno dei condividenti avrà pagato un debito della comunione al di là di quella porzione, a cui egli era obbligato, havvi luogo al regresso di colui che ha pagato troppo contro dell'altro.

1491. Tutto ciò che si è detto qui sopra riguardo al marito, od alla moglie, ha luogo riguardo agli eredi dell'uno, o dell'altro; e questi eredi hanno gli stessi diritti, e sono sog-

soggetti alle medesime azioni come il conjuge ch' essi rappresentano.

SEZIONE VI.

Della rinuncia alla comunione, e dei suoi effetti.

ARTICOLO 1492.

La moglie, che rinuncia perde ogni sorta di diritto sui beni della comunione, ed anche sui mobili, ch' essa vi ha apportati.

Essa ritira solamente le biancherie e vesti a suo uso.

1493. La moglie che rinuncia ha diritto di ripigliare

1. Gli stabili ad essa appartenenti, allorchè esistono in natura, o lo stabile che fu acquistato per nuovo impiego;

2. Il prezzo dei suoi stabili alienati, di cui non fu fatto, nè accettato il nuovo impiego, come si è detto qui sopra;

3. Tutte le indennità, che le fossero dovute dalla comunione.

1494. La moglie che rinuncia è liberata da qualunque contribuzione al pagamento dei debiti della comunione, tanto riguardo al marito, che riguardo ai creditori. Essa rimane tuttavia obbligata verso di questi, allorchè si è obbligata unitamente al suo marito, od allorchè il debito, divenuto debito della comunione, proveniva originariamente dal suo canto, il tutto salvo ad essa il regresso contro del suo marito, od i suoi eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni, e ragioni qui sopra espresse, tanto sui beni della comunione, che sui beni proprj del marito.

Li suoi eredi hanno la medesima facoltà, salvo però ciò che riguarda il prelevamento della biancheria ed effetti, come pure l' abitazione e la manutenzione pendente il tempo accordato per fare l' inventario e deliberare; quali diritti competono solamente alla moglie superstite.

Disposizione relativa alla comunione legale, allorchè uno degli sposi, od amendue hanno dei figlj di matrimonj precedenti.

1496. Quanto si è detto qui sopra si osserverà anche allorchè uno degli sposi, od amendue avranno dei figlj di matrimonj precedenti.

Tuttavia se la confusione dei mobili e dei debiti operasse a favore di uno degli sposi un vantaggio superiore a quello, che viene autorizzato dall' articolo 1098 nel titolo *delle donazioni tra vivi, e dei testamenti*, li figliuoli di primo letto dell' altro sposo avranno l' azione per la diminuzione.

PARTE SECONDA.

Della comunione convenzionale, e delle convenzioni che possono modificare, od anche escludere la comunione legale.

ARTICOLO 1497.

Gli sposi possono modificare la comunione legale per via di ogni specie di convenzioni non contrarie agli articoli 1387, 1388, 1389 e 1390.

Le principali modificazioni sono quelle, che hanno luogo stipulando in uno dei seguenti modi, cioè:

1. Che la comunione comprenderà soltanto li beni acquistati;

2. Che li mobili presenti o futuri non entreranno in comunione, od entreranno soltanto per una parte;

3. Che saranno compresi in essa tutti, od in parte gli stabili presenti o futuri, con render li mobili;

4. Che gli sposi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio;

5. Che in caso di rinuncia la moglie potrà ripigliare quanto ha portato libero e sciolto;

6. Che il superstite avrà un' antiparte;

7. Che gli sposi avranno parti ineguali;

8. Che vi sarà fra di loro comunione a titolo universale.

SEZIONE I.

Della comunione ridotta agli acquisti.

ARTICOLO 1498.

Allorchè gli sposi stipulano, che non vi sarà fra di loro che la comunione dei beni acquistati, si reputa che hanno escluso dalla comunione i debiti di ciascuno d'essi attuali e futuri, ed i mobili rispettivi presenti e futuri.

In questo caso, e dopo che ciascuno degli sposi ha prelevato quanto ha portato colle dovute giustificazioni, la divisione si riduce sugli acquisti fatti dagli sposi congiuntamente, o separatamente durante il matrimonio, e provegnenti tanto dall'industria comune, che dai risparmj fatti sulli frutti, e rendite dei beni dei due sposi.

1499. Li mobili esistenti al tempo del matrimonio, o pervenuti dopo agli sposi, se non furono avverati per via d'inventario, o di uno stato in buona forma, saranno riputati acquisti.

SEZIONE II.

Della clausula, che esclude dalla comunione tutti li mobili, od una parte.

ARTICOLO 1500.

Gli sposi possono escludere dalla loro comunione tutti li loro mobili presenti e futuri.

Quando essi stipulano che ne metteranno reciprocamente in comunione fino a concorrenza di una somma, o di un valore determinato, si reputa per questo sol motivo che siansi riservato il soprappiù.

1501. Questa clausula rende lo sposo debitore verso la

comunione della ſomma, che ha promeſſo di mettervi, e l' obbliga di provare che l' ha portata.

1502. Egli è baſtantemente provato, che il marito ha ſoddisfatto queſto debito, quando ha dichiarato nel contratto di matrimonio, che li ſuoi mobili aſcendono ad un tal valore.

Riſpetto alla moglie egli è ſufficientemente provato colla quitanza, che il marito fa ad eſſa, oppure a quelli che l' hanno dotata.

1503. Ogni ſpoſo ha diritto di ripigliare e prelevare, al tempo dello ſcioglimento della comunione, quel maggior valore di quanto doveva mettere in comunione, che potevano avere li mobili che portò al tempo del matrimonio, o che gli furono devoluti poſteriormente.

1504. Li mobili devoluti a ciaſcuno degli ſpoſi pendente il matrimonio deggionſi verificare per via d' inventario.

In difetto d'inventario dei mobili devoluti al marito, o di un titolo inſerviente a giuſtificare la loro qualità e valore, dedotti li debiti, il marito non può ripigliarli.

Se il difetto d' inventario riguarda mobili devoluti alla moglie, eſſa, od i di lei eredi ſono ammeſſi a provare il valore di tali mobili sì per via di titoli, che per via di teſtimonj, ed anche per voce pubblica.

SEZIONE III.

Della clauſula d' inveſtimento di ſtabili in mobili.

ARTICOLO 1505.

Quando gli ſpoſi, ovvero uno di eſſi fanno entrare in comunione tutti li loro beni preſenti o futuri, queſta clauſula ſi chiama *inveſtimento di ſtabili in mobili*.

1506. L' inveſtimento di ſtabili in mobili può eſſere determinato od indeterminato.

Egli è determinato quando lo ſpoſo ha dichiarato inveſtire in mobili, e mettere in comunione un tale ſtabile per intiero, o per la concorrente di una data ſomma.

Egli è indeterminato quando lo ſpoſo ha ſemplicemen-

mente dichiarato portare in comunione i suoi stabili, sino a concorrenza di una data somma.

1507. L'effetto dell'investimento di stabili in mobili determinato egli è di rendere lo stabile, o gli stabili, che ne sono affetti, beni della comunione al pari dei mobili.

Allorchè lo stabile, o gli stabili della moglie sono tutti investiti in mobili, il marito può disporne come degli altri effetti della comunione, ed alienarli intieramente.

Se lo stabile sarà soltanto reso mobile per una data somma, il marito non può alienarlo se non se col consenso della moglie; ma egli può ipotecarlo senza del suo consenso sino a concorrenza soltanto della porzione resa mobile.

1508. L'investimento indeterminato di stabili in mobili non rende la comunione proprietaria degli stabili che ne sono affetti: il suo effetto riducesi ad obbligare lo sposo che vi ha acconsentito, a comprendere nella massa al tempo dello scioglimento della comunione alcuni dei di lui stabili fino all'ammontare della somma che ha promessa.

Il marito non può, come si è detto nel precedente articolo, alienare in tutto, od in parte senza il consenso della moglie gli stabili che trovansi affetti d'investimento in mobili indeterminato, ma egli può ipotecarli per l'ammontare dell'investimento.

1509. Lo sposo, che ha reso mobile un podere, ha la facoltà al tempo della divisione di ritenerlo, contandolo nella sua parte pel prezzo che vale a quel tempo, ed i suoi eredi hanno lo stesso diritto.

SEZIONE IV.

Della clausula di separazione dei debiti

ARTICOLO 1510.

La clausula, per via di cui gli sposi stipolano, che essi pagheranno separatamente i loro debiti proprj, li obbliga rispettivamente a rendersi conto al tempo dello scioglimento della comunione di quei debiti, che è provato es-

sere

ſere ſtati pagati dalla comunione in iſcarico dello ſpoſo, che vi era tenuto. Queſto obbligo eſiſte ſia che ſiaſi fatto l'inventario, o no. Ma ſe non ſi è fatto riſultare per via d'inventario, o d'uno ſtato autentico anteriore al matrimonio dei mobili portati dagli ſpoſi, li creditori dell'uno, e dell'altro ſpoſo poſſono ſenza alcun riguardo a veruna delle diſtinzioni che foſſero invocate, dimandare il loro pagamento ſopra li mobili non deſcritti, come ſu tutte le altre ſoſtanze della comunione.

Li creditori hanno il medeſimo diritto ſopra li mobili pervenuti agli ſpoſi durante la comunione, ſe non ſe ne è parimenti fatto riſultare per via d'inventario, o di uno ſtato autentico.

1511. Quando gli ſpoſi portano in comunione una ſomma certa, od un determinato effetto, queſt'oggetto porta ſeco la convenzione tacita ch'egli non è aggravato di debiti anteriori al matrimonio, e ſi deve tener conto dallo ſpoſo debitore verſo dell'altro di tutti li debiti che diminuiſſero la ſomma che ſi è promeſſo di portare.

1512. La clauſula di ſeparazione dei debiti non impediſce che la comunione ſia incaricata di pagare gl'intereſſi, ed arretrati, che ſono decorſi dopo il matrimonio.

1513. Allorchè la comunione è convenuta per li debiti di uno degli ſpoſi dichiarato nel contratto libero e ſciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, il congiunto ha diritto ad un'indennità, la quale ſi prende o ſulla parte della comunione, che tocca allo ſpoſo debitore, o ſopra li beni proprj di detto ſpoſo; ed in caſo d'inſufficienza queſt'indennità può eſſere dimandata per via di malle-vadoria contro il padre, la madre, l'aſcendente, od il tutore, che l'aveſſero dichiarato franco e libero.

Queſta mallevadoria può eziandio eſſere propoſta dal marito durante la comunione, ſe il debito proviene dal canto della moglie; ſalvo in tal caſo il rimborſo dovuto dalla moglie, o da ſuoi eredi dopo lo ſcioglimento della comunione.

SE-

SEZIONE V.

Della facoltà accordata alla moglie di ripigliare quanto ha portato libero e sciolto.

ARTICOLO 1514.

La moglie può stipulare, che in caso di rinuncia alla comunione essa ripiglierà tutto, o parte di quanto vi avrà portato, sia al tempo del matrimonio, sia dopo: ma questa stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, nè a vantaggio di altre persone, che quelle designate.

In conseguenza la facoltà di riprendere li mobili, che la moglie ha portati al tempo del matrimonio non estendesi a quelli, che le fossero toccati in parte pendente il matrimonio.

Parimenti la facoltà accordata alla moglie non si estende ai figliuoli; quella accordata alla moglie ed ai figliuoli non si estende agli eredi ascendenti, o collaterali.

In ogni caso le cose portate non possono essere riprese, se non se dedotti li debiti proprj della moglie, che fossero stati pagati dalla comunione.

SEZIONE VI.

Dell' antiparte convenzionale.

ARTICOLO 1515.

La clausula, per via di cui lo sposo superstite è autorizzato a prelevare, prima di qualunque divisione, una data somma, od una data quantità d' effetti mobili in natura, non da diritto ad un tal prelevamento a favore della moglie superstite, se non se quando essa accetta la comunione, salvo che il contratto di matrimonio le abbia riservato questo diritto eziandio rinunciando.

In difetto di questa riserva l'antiparte non ha luogo che sulla massa divisibile, e non sui beni proprj dello sposo premorto.

1516. L'antiparte non è considerata come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come una convenzione di matrimonio.

1517. La morte naturale, o civile fa luogo all' antiparte.

1518. Quando lo scioglimento della comunione è operato per via del divorzio, o della separazione di corpo, non havvi per allora luogo alla consegnazione dell' antiparte; ma lo sposo che ha ottenuto sia il divorzio, sia la separazione di corpo, conserva li suoi diritti all'antiparte nel caso ch' egli sopravviva. Se sarà la moglie, la somma, o la cosa che costituirà l'antiparte rimarrà sempre provvisoriamente al marito, con obbligo di dare sicurtà.

1519. I creditori della comunione hanno sempre diritto di far vendere gli effetti compresi nell' antiparte, salvo il regresso dello sposo giusta l'articolo 1515.

SEZIONE VII.

Delle clausule, per via di cui vengono assegnate agli sposi parti disuguali nella comunione.

ARTICOLO 1520.

Gli sposi possono derogare alla divisione eguale stabilità dalla legge, sia assegnando soltanto allo sposo superstite, od ai suoi eredi nella comunione una parte minore della metà, sia assegnandogli soltanto una somma fissa per qualsivoglia diritto di comunione, sia stipulando, che l'intiera comunione in certi casi apparterrà allo sposo superstite, oppure soltanto ad uno d' essi.

1521. Quando fu stipulato che lo sposo, ovvero li suoi eredi avranno soltanto una data parte nella comunione, come il terzo, od il quarto, lo sposo che ha così stipulato, od i suoi eredi sopportano li debiti della comunione soltanto in proporzione della parte che essi prendono nell' attivo.

La

La convenzione è nulla se obbliga lo sposo che ha così stipulato, od i suoi eredi a sopportare una parte maggiore, oppure se li dispensa di sopportare una parte nei debiti eguale a quella che essi prendono nell'attivo.

1522. Ogniqualvolta è stipulato che uno degli sposi, od i suoi eredi non potranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausula è un patto, che obbliga l'altro sposo, od i suoi eredi a pagare la somma convenuta, comunque sia la comunione buona o cattiva, bastante o non per pagare la somma.

1523. Se la clausula stabilisce il patto soltanto rispetto agli eredi dello sposo, questi, caso ch' egli sopravviva, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito, ovvero i suoi eredi, che ritengono in vigore della clausula espressa nell'articolo 1520 la totalità della comunione, sono obbligati a pagarne tutti i debiti.

I creditori non hanno in tal caso alcuna azione nè contro la moglie, nè contro li di lei eredi.

Se egli è la moglie superstite che abbia, mediante una somma convenuta, il diritto di ritenere tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa può scegliere o di pagare loro questa somma restando obbligata al pagamento di tutti li debiti, o di rinunciare alla comunione, e lasciare agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. Egli è lecito agli sposi di stipulare, che la totalità della comunione apparterrà al superstite o ad uno di essi soltanto; salvo agli eredi dell'altro il diritto di ripigliare le cose portate e li capitali caduti nella comunione dal canto del loro autore.

Questa stipulazione non è riputata un vantaggio soggetto alle regole relative alle donazioni, sia quanto alla sostanza, sia quanto alla forma, ma soltanto come una convenzione di matrimonio, e fra socj.

SE-

SEZIONE VIII.

Della comunione a titolo universale.

ARTICOLO 1526.

Gli sposi possono stabilire col loro contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni sì mobili, che stabili, presenti e futuri, o di tutti li loro beni presenti soltanto, od unicamente di quelli avvenire.

Disposizioni comuni alle otto sezioni suddette.

1527. Quanto si è detto nelle otto sezioni suddette non limita alle loro precise disposizioni le stipulazioni, di cui è suscettibile la comunione convenzionale.

Gli sposi possono fare qualsivoglia altra convenzione, come si è detto nell' articolo 1387, e salve le modificazioni espresse negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Tuttavia nel caso che vi fossero figliuoli di precedente matrimonio, qualunque convenzione che tendesse per li suoi effetti a dare ad uno degli sposi al di là della porzione determinata dall' articolo 1098 nel titolo *delle donazioni tra vivi, e dei testamenti*, sarà senz' effetto per tutto il soprappiù di questa porzione; ma i semplici guadagni risultanti dalle fatiche comuni, e dai risparmj fatti sulle rendite rispettive dei due sposi, sebben disuguali, non sono considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio dei figliuoli di primo letto.

1528. La comunione convenzionale rimane sommessa alle regole della comunione legale in tutti li casi, in cui non vi fu derogato implicitamente od esplicitamente nel contratto.

SE-

SEZIONE IX.

Delle convenzioni esclusive della comunione.

ARTICOLO 1529.

Ogniqualvolta senza sottomettersi alle regole dotali, gli sposi dichiarano che si maritano senza comunione, oppure che saranno separati di beni, gli effetti di questa stipulazione sono regolati come segue.

§. I.

Della clausula che dichiara, che gli sposi si maritano senza comunione.

ARTICOLO 1530.

La clausula che dichiara che gli sposi si maritano senza comunione, non dà alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne li frutti: questi frutti sono riputati portati in dote al marito per sostenere li pesi del matrimonio.

1531. Il marito conserva l'amministrazione dei beni mobili e stabili della moglie, ed in conseguenza il diritto di ricevere tutti li mobili, ch' essa ha portati in dote, o che le pervengono pendente il matrimonio, salva la restituzione ch' egli ne deve fare dopo lo scioglimento del matrimonio, o dopo la separazione di beni, che fosse proferita in giudizio.

1532. Se nei mobili portati in dote dalla moglie, o che le sono pervenuti pendente il matrimonio vi sono cose, di cui non se ne possa far uso senza consumarle, si dovrà unire uno stato del loro prezzo al contratto di matrimonio, o se ne deve far inventario quando le perverranno,

ed il marito dovrà restituirne il prezzo secondo l'estimazione.

1533. Il marito è obbligato di pagare tutti li debiti dell' usufrutto.

1534. La clausula espressa nel presente paragrafo impedisce che sia convenuto, che la moglie riscuota annualmente, facendo per se sola ricevuta, una certa porzione delle sue rendite per le minute spese, ed i suoi bisogni personali.

1535. Gli stabili costituiti in dote nel caso del presente paragrafo non sono inalienabili.

Tuttavia essi non possono venir alienati senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto senza l'autorizzazione giudiziale.

§. II.

Della clausula di separazione di beni.

ARTICOLO 1536.

Quando gli sposi hanno stipulato nel loro contratto di matrimonio, che saranno separati di beni, la moglie conserva l'intiera amministrazione dei suoi beni mobili e stabili, e gode liberamente delle sue entrate.

1537. Ogni sposo contribuisce ai pesi del matrimonio secondo le convenzioni contenute nel loro contratto, e se non ve ne esiste a questo riguardo, la moglie contribuisce a questi pesi fino a concorrenza del terzo delle sue entrate.

1538. In nessun caso, nè col pretesto di alcuna stipulazione la moglie non può alienare i suoi stabili senza il consenso speciale di suo marito, od in difetto senza venir autorizzata dalla giustizia.

Qualunque autorizzazione generale d'alienare gli stabili donati alla moglie, sia per contratto di matrimonio, sia dopo, è nulla.

1539. Allorchè la moglie separata ha lasciato godere i suoi beni al suo marito, questi non è obbligato, sia all' istanza che sua moglie gli facesse, sia allo scioglimento del matrimonio, che alla presentazione dei frutti esistenti, e

non

non è obbligato a rendere alcun conto di quelli, che sono stati consumati fino a quel tempo.

CAPITOLO III.

Delle regole dotali.

ARTICOLO 1540.

La dote sotto queste regole, come sotto quelle del capitolo II, è ciò che la moglie porta al marito per sopportare i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la moglie si costituisce, o che le vien dato nel contratto di matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione contraria.

SEZIONE PRIMA.

Della costituzione di dote.

ARTICOLO 1542.

La costituzione di dote può riguardare tutti li beni presenti ed avvenire della moglie, ovvero tutti li suoi beni presenti soltanto, od una parte dei suoi beni presenti e futuri, od eziandio un oggetto individuale.
La costituzione in termini generali di tutti li beni della moglie non comprende i beni futuri.

1543. La dote non può venir costituita, nè accresciuta durante il matrimonio.

1544. Se il padre e la madre costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, sarà riputata costituita per porzioni eguali.

Se la dote è costituita dal padre solo per diritti paterni e materni, la madre sebben presente al contratto non sarà obbligata, e la dote rimarrà per intiero a carico del padre.

 1545.

1545. Se il padre, o la madre superstite costituirà una dote sulli beni paterni, e materni senza spiegare le porzioni, la dote principierà a prendersi in soddisfazione dei diritti del futuro sposo sui beni del conjuge premorto, ed il soprappiù sui beni di colui che l'ha costituita.

1546. Sebbene la figlia dotata dal suo padre e da sua madre abbia beni suoi proprj che siano da essi goduti, la dote si prenderà sui beni di coloro che l'hanno costituita, se non vi è stipulazione contraria.

1547. Coloro che costituiscono una dote sono obbligati alla guarentigia degli oggetti costituiti.

1548. Gl' interessi della dote corrono di pien diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, ancorchè vi sia termine pel pagamento, se non vi è stipulazione contraria.

SEZIONE II.

Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell' inalienabilità del fondo dotale.

ARTICOLO 1549.

Il marito solo ha l'amministrazione dei beni dotali pendente il matrimonio.

Egli solo ha diritto di agire contro li debitori, e ritentori di essi, di percepirne li frutti ed interessi, e di ricevere il rimborso dei capitali.

Tuttavia puossi fare la convenzione nel contratto di matrimonio, che la moglie riscuoterà annualmente, facendo essa sola ricevuta, una parte delle sue rendite per le spese minute, e li suoi bisogni personali.

1550. Il marito non è obbligato a dare sicurtà per ricevere la dote, se non vi fu obbligato dal contratto di matrimonio.

1551. Se la dote, o parte della dote consiste in oggetti mobili apprezzati nel contratto, senza dichiarazione che l'estimazione non tiene luogo di vendita, il marito ne divie-

ne proprietario, e rimane soltanto debitore del prezzo dato agli effetti.

1552. L'estimazione data allo stabile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, se non vi è di ciò espressa dichiarazione.

1553. Lo stabile acquistato con denari dotali non è dotale, se la condizione dell'impiego non fu stipulata nel contratto di matrimonio.

Lo stesso egli è dello stabile dato in pagamento della dote costituita in denaro.

1554. Gli stabili costituiti in dote non possono essere alienati, nè ipotecati durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da amendue unitamente, salve le eccezioni che seguono.

1555. La moglie può coll'autorizzazione del suo marito, oppure, in caso di rifiuto, con permissione della giustizia, dare li suoi beni dotali per lo stabilimento dei figliuoli ch' essa avesse di un matrimonio anteriore; ma se essa è soltanto autorizzata dalla giustizia deve riservare il diritto di goderne al suo marito.

1556. Essa può eziandio coll'autorizzazione di suo marito dare li suoi beni dotali per lo stabilimento dei loro figliuoli comuni.

1557. Lo stabile dotale può essere alienato allorchè ne fu permessa l'alienazione nel contratto di matrimonio.

1558. Lo stabile dotale può eziandio venir alienato colla permissione della giustizia, ed agl' incanti dopo tre affissi,

Per cavare di prigione il marito, o la moglie;

Per somministrare alimenti alla famiglia nei casi previsti dagli articoli 203, 205. e 206. nel titolo *del matrimonio*;

Per pagare li debiti della moglie, o di coloro che hanno costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare considerabili riparazioni indispensabili per la conservazione dello stabile dotale;

Finalmente quando questo stabile trovasi in comune con terze persone, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi l'eccedente del prezzo della vendita oltre dei bisogni riconosciuti rimarrà dotale e come tale verrà impiegato a vantaggio della moglie.

1559. Lo ſtabile dotale può eſſere permutato, ma col conſenſo della moglie, con un altro ſtabile del medeſimo valore almeno per i quattro quinti, provando l'utilità del cambio, ottenendo per ciò l'autorizzazione della giuſtizia, e ſecondo una eſtimazione fatta da periti nominati d'uffizio dal tribunale.

In tal caſo lo ſtabile ricevuto in cambio ſarà dotale; il ſoprappiù del prezzo ſe ve ne ſarà, lo ſarà parimenti, e come tale verrà impiegato per conto della moglie.

1560. Se fuori dei caſi d'eccezione ſovra menzionati, la moglie, od il marito, od amendue inſieme uniti alienano il fondo dotale, la moglie od i ſuoi eredi potranno far rivocare l'alienazione dopo lo ſcioglimento del matrimonio, ſenza che poſſa loro venir oppoſta alcuna preſcrizione durante il matrimonio: la moglie avrà il medeſimo diritto dopo la ſeparazione di beni.

Il marito medeſimo potrà far rivocare l'alienazione durante il matrimonio, ſoggiacendo però ai danni ed alle ſpeſe del compratore, ſe non ha dichiarato nel contratto, che il bene venduto era dotale.

1561. Gli ſtabili dotali non dichiarati alienabili nel contratto di matrimonio, ſono impreſcrittibili durante il matrimonio, ſalvochè la preſcrizione ſia principiata prima.

Eſſi divengono però preſcrittibili dopo la ſeparazione di beni, qualunque ſiaſi l'epoca in cui principiò la preſcrizione.

1562. Il marito è tenuto, riſpetto ai beni dotali, a tutti gli obblighi dell'uſufruttuario.

Egli è riſponſabile di qualunque preſcrizione acquiſtata, e dei deterioramenti accaduti per ſua negligenza.

1563. Se la dote ſi trova in pericolo, la moglie può dimandare la ſeparazione di beni, come ſi è detto negli articoli 1443. e ſegu

SE-

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

ARTICOLO 1564.

Se la dote consiste in istabili,

Oppure in mobili non estimati nel contratto di matrimonio, oppure apprezzati con dichiarazione, che l' estimazione non ne toglie la proprietà alla moglie;

Il marito oppure li suoi eredi possono venir obbligati a restituirla subito dopo lo scioglimento del matrimonio.

1565. Se essa consiste in una somma di denaro,

Oppure in mobili apprezzati nel contratto senza dichiarazione, che l' estimazione non ne rende il marito proprietario,

Non se ne può pretendere la restituzione prima di un anno dopo lo scioglimento.

1566. Se li mobili, la di cui proprietà rimane alla moglie, sono deteriorati per via dell' uso, e senza colpa del marito, esso non sarà obbligato che alla restituzione di quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò tuttavia la moglie potrà in ogni caso prendere le biancherie, e vestimenta al suo uso attuale, con condizione d' imputare il loro valore allorchè tali biancherie e vestimenta foranno state primitivamente costituite con estimazione.

1567. Se la dote comprende obbligazioni o costituzioni di rendita che siano perite, oppure abbiano sofferto diminuzioni, che non si possano attribuire alla negligenza del marito, egli non vi sarà tenuto, e sarà sciolto da ogni obbligazione, restituendo li contratti.

1568. Se sarà stato costituito in dote un usufrutto, il marito, od i suoi eredi sono soltanto obbligati allo scioglimento del matrimonio a restituire il diritto di usufrutto, non già li frutti percetti pendente il matrimonio.

1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la ſcadenza dei termini fiſſati pel pagamento della dote, la moglie, od i ſuoi eredi potranno ripeterla contro del marito dopo lo ſcioglimento del matrimonio, ſenza eſſere tenuti a provare che egli l' ha ricevuta, ſalvochè egli provaſſe le iſtanze fatte in vano per ottenere il pagamento.

1570. Se il matrimonio viene a ſcioglierſi per via della morte della moglie, gl' intereſſi; ed i frutti della dote da reſtituirſi corrono di pien diritto a vantaggio de' ſuoi eredi dal giorno dello ſcioglimento.

Se egli è per la morte del marito, la moglie ha la ſcelta di eſigere gl' intereſſi della ſua dote pendente l' anno del lutto, o di farſi dare gli alimenti durante tal tempo a ſpeſe dell' eredità del marito; ma in amendue li caſi l' abitazione durante queſt' anno, e le veſti da lutto debbono eſſerle ſomminiſtrate a ſpeſe dell' eredità, e ſenza imputarle negl' intereſſi a lei dovuti.

1571. Allo ſcioglimento del matrimonio li frutti degli ſtabili dotali ſi dividono fra il marito e la moglie o li loro eredi, a proporzione del tempo che durò il matrimonio nell' ultimo anno.

L' anno principia dal giorno, in cui fu celebrato il matrimonio.

1572. La moglie ed i ſuoi eredi non hanno alcun privilegio riſpetto ai creditori aventi ipoteca ad eſſa anteriore.

1573. Se il marito non aveva mezzi di pagare, e non aveva nè arte, nè profeſſione, allorchè il padre coſtituì una dote a ſua figlia, queſta non ſarà obbligata di portare all' eredità del padre altro che l' azione ch' eſſa ha contro quella del ſuo marito per farſene rimborſare.

Ma ſe il marito avrà fallito ſoltanto dopo il matrimonio,

Oppure ſe avea un meſtiere, od una profeſſione, che gli teneſſe luogo di beni di fortuna,

La perdita della dote ſarà unicamente a danno della moglie.

SEZIONE IV.

Dei beni parafernali.

ARTICOLO 1574.

Tutti li beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote, sono parafernali.

1575. Se tutti li beni della moglie sono parafernali, e se non vi è convenzione nel contratto per farle sopportare una porzione dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per l'ammontare del terzo delle sue entrate.

1576. La moglie ha l'amministrazione, ed il diritto di godere de' suoi beni parafernali;

Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio rispetto a tali beni, senza l'autorizzazione del marito, od in caso di rifiuto senza permissione della giustizia.

1577. Se la moglie farà procura al suo marito per amministrare li suoi beni parafernali, con obbligo di renderle conto dei frutti, egli sarà tenuto verso di lei come qualunque altro mandatario.

1578. Se il marito ha goduto li beni parafernali di sua moglie senza mandato, ma però senza opposizione dal di lei canto, egli non è obbligato allo scioglimento del matrimonio, oppure alla prima dimanda della moglie, che alla rappresentazione dei frutti esistenti, e non deve rendere alcun conto di quelli, che sono stati consumati fino a quel tempo.

1579. Se il marito ha goduto dei beni parafernali, non ostante l'opposizione provata della moglie, egli è obbligato di renderle conto di tutti li frutti sì esistenti, che consumati.

1580. Il marito, che gode li beni parafernali, ha tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Di-

Disposizione particolare.

1581. Nel sottomettersi alle regole dotali, gli sposi possono tuttavia stipulare una società rispetto agli acquisti, e gli effetti di questa società sono regolati come si è detto negli articoli 1498 e 1499.

LEG-

LEGGE SESTA

Delli 15 ventoso anno 12.

TITOLO VI.

Della vendita.

CAPITOLO I.

Della natura, e forma della vendita.

ARTICOLO 1582.

LA vendita è una convenzione, colla quale uno si obbliga di rimettere una cosa, e l'altro a pagarla.

Essa può effettuarsi con atto autentico, o sotto bianco segno.

1583. Dessa è perfetta fra le parti, e la proprietà vien trasmessa di pien diritto dal venditore all'accompratore allorquando la cosa è convenuta col prezzo, abbenchè la cosa non sia stata ancor rimessa, e nemmeno siasene pagato il prezzo.

1584. La vendita può effettuarsi puramente, o semplicemente, o con una condizione sia sospensiva, che risolutoria.

Può pure aver per oggetto due o più cose alternative.

In ogni caso l'effettuazione resta regolata dai principj generali della convenzione.

1585. Allorquando si tratta di merci che non furono vendute in massa, ma al peso, alla numerazione, o alla misura, la vendita non è compita, perchè le cose vendute sono

al

al rischio del venditore fintanto che non siano pesate, numerate, o misurate, ma l'accompratore può sempre dimandarne la rimessione o i danni, interessi e spese, se vi è luogo, in caso d'inesecuzione del patto.

1586. Se al contrario le merci furono vendute in massa, la vendita è compita, abbenchè le merci non siano state ancora pesate, numerate, o misurate.

1587. Per quel che riguarda il vino, l'olio, o altri generi, che si usa di gustarli avanti di farne l'accompra, non s'intenderà la vendita effettuata fintanto che l'accompratore non li ha gustati, o graditi.

1588. La vendita fatta mediante l'assaporamento è sempre considerata fatta sotto condizione sospensiva.

1589. La promessa di vendita vale una vendita allorchè vi è consenso reciproco delle due parti sopra la cosa, e sopra il prezzo.

1590. Se la promessa di vendita fu fatta colla rimessione di pegno, ciascuno de' contraenti è in libertà di rinunziarvi, cioè

Colui che lo ha dato, col perderlo;

E colui che l'ha ricevuto colla restituzione del doppio.

1591. Il prezzo della vendita deve essere stabilito, e descritto fra le parti.

1592. Esso può tuttavia esser fatto dall'arbitrio d'un terzo: se questi non vuole, o non può farne l'estimo, la vendita sarà nulla.

1593. Le spese d'atti, e di altri accessorj alla vendita, sono a carico dell'accompratore.

CAPITOLO II.

Chi può accomprare, o vendere.

ARTICOLO 1594.

Tutti coloro, ai quali non è vietato dalla legge, possono accomprare, o vendere.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo fra sposi, che ne' tre casi seguenti:

1. Nel

1. Nel caso, in cui uno degli sposi cede dei beni all' altro, che se ne sta giudizialmente diviso da lui, in isconto de' suoi diritti;

2. Quello, in cui la cessione che fa il marito a sua moglie, abbenchè non divisa, ha un motivo legittimo, come sarebbe di nuovo impiego de' di lei beni stabili stati venduti, o di denaro ad essa spettante, in caso però che questi stabili, o denaro non cadano in comunione;

3. Quello per cui la moglie cede dei beni al suo marito in pagamento d' una somma ch' essa gli avrebbe promesso di pagargli a titolo di dote, ed allorquando vi è esclusione di comunione;

Eccettuati però in tutti questi tre casi i diritti che possono competere agli eredi delle parti contraenti, se vi è vantaggio indiretto.

1596. Non possono essere deliberatarj, sotto pena di nullità, nè per se soli, nè col mezzo d' interposta persona

I tutori, de' beni di coloro che ne hanno la tutela;

I mandatarj, de' beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, de' beni delle comuni, o degli stabilimenti pubblici confidati alla loro cura;

Gli officiali pubblici, de' beni nazionali, la vendita de' quali si fa col loro ministero.

1597. I giudici, i loro supplenti, i commissarj del governo, i loro sostituiti, i cancellieri, uscieri, gli avvocati, procuratori, e notaj non possono farsi cessionarj delle cause, dritti, ed azioni litigiose che sono della competenza del tribunale, nella giurisdizione del quale esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi, e spese.

CAPITOLO III.

Delle cose che possono essere vendute.

ARTICOLO 1598.

Tutto ciò ch' è in commercio può essere venduto, allorchè le leggi particolari non ne vietano l' alienazione.

1599. La vendita d' una cosa altrui è nulla: ella può dar luogo a pretender i danni ed interessi, allorchè l' accompratore ignorò che la cosa era d' altrui spettanza.

1600.

1600. Non si può vendere la successione d'una persona ancor in vita, ancorchè di suo consenso.

1601. Se al momento della vendita la cosa venduta fosse totalmente deperita, la vendita sarà nulla.

Se la cosa è deperita solamente in parte, è libero all'acquisitore di rilasciare la vendita, o di dimandare la porzione conservatasi, facendone fissare il prezzo per mezzo d'estimo.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1602.

Il venditore è obbligato di spiegare con chiarezza tutto ciò a che egli si obbliga.

Ogni patto oscuro, od ambiguo sarà interpretato contrario al venditore.

1603. Esso ha due obbligazioni principali; la prima di rimettere, e la seconda di guarentire la cosa ch' egli vende.

SEZIONE II.

Della rimessione.

ARTICOLO 1604.

La rimessione è la traslazione della cosa venduta nel pien potere, e possessione dell' accompratore.

1605. L' obbligazione di rimettere gli ſtabili è adempita per parte del venditore colla rimeſſione delle chiavi, ſe ſi tratta di un edifizio, o colla rimeſſione dei titoli di proprietà.

1606. La rimeſſione degli effetti mobili è effettuata

O colla traſmiſſione reale;

O colla rimeſſione delle chiavi della caſa, in cui eſſi ſono contenuti;

O medeſimamente col ſolo conſenſo delle parti, ſe il traſporto non può effettuarſi all' iſtante della vendita, oppure ſe l' accompratore li riteneſſe già preſſo di ſe ſotto altro titolo.

1607. La traſmiſſione de' diritti incorporali ſi fa o colla rimeſſione de' titoli, o coll' uſo che ne fa l' acquiſitore di conſenſo del venditore.

1608. Le ſpeſe della rimeſſione ſono a carico del venditore, e quelle d' incetta a carico dell' accompratore, ſe non vi ſono ſtipulazioni contrarie.

1609. La rimeſſione deve effettuarſi al luogo, ove eſiſteva al momento della vendita la coſa che ne fu l' oggetto, ſe non fu altrimenti convènuto.

1610. Se il venditore tralaſcia di fare la rimeſſione nel tempo convenuto fra le parti, l' acquiſitore potrà a ſua ſcelta chiedere o il ſcioglimento della vendita, o di eſſer meſſo al poſſeſſo, allorchè il ritardo non proviene che dal venditore.

1611. In ogni caſo il venditore dee eſſere condannato ai danni ed intereſſi, allorchè per mancanza della rimeſſione nel termine convenuto riſulta un pregiudizio a danno dell' acquiſitore.

1612. Il venditore non è obbligato a rimettere la coſa, ſe l' accompratore non gli abbia accordato una dilazione pel pagamento.

1613. Eſſo non ſarà neppure obbligato alla rimeſſione quand' anche aveſſe accordata una dilazione pel pagamento, ſe dopo la vendita l' acquiſitore è caduto in fallimento, o in iſtato di ruina, in modo che il venditore è in pericolo imminente di perderne il prezzo, ſalvo che l' accompratore lo provveda di cauzione da pagare al termine fiſſato.

1614. La coſa dee eſſer rimeſſa nello ſtato in cui trovaſi al momento della vendita.

Da quel giorno in poi tutti i frutti ſpettano all' acquiſitore.

1615.

1615. L'obbligazione di rimettere la cosa comprende i suoi accessorj, e tutto quello che fu destinato al suo uso perpetuo.

1616. Il venditore è obbligato di rimettere l'estensione tale come è espressa nel contratto sotto le modificazioni infra espresse.

1617. Se la vendita di uno stabile fu fatta coll'indicazione della sua estensione, in ragione di tanto per misura, il venditore è obbligato di rimettere all'acquisitore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E se egli non può farlo, o che l'acquisitore non lo esiga, il venditore è obbligato a soffrire una diminuzione proporzionata al prezzo.

1618. Se al contrario nel caso dell' articolo precedente, ritrovasi un' estensione più grande di quanto resta espresso nel contratto, l'acquisitore è in libertà di pagare il soprappiù del prezzo, o di recedere dal contratto, se l' eccedente è superiore d' una vigesima parte dell' estensione dichiarata.

1619. In ogni altro caso,

Sia che la vendita siasi fatta d'un corpo prefisso, e limitato;

Sia ch' ella abbia per oggetto fondi distinti, e separati;

Sia ch' ella comincj dalla misura, o dalla indicazione dell'oggetto venduto seguitata dalla misura;

L'espressione di questa misura non fà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore del venditore per la misura eccedente;

Nè in favore dell'acquisitore ad alcuna diminuzione di prezzo per la misura mancante, in quanto che la differenza della misura reale tra quella espressa nel contratto è d'una sola vigesima parte di più, o di meno, avuto riguardo al valore della totalità degli oggetti venduti, se non vi è stipulazione contraria.

1620. Nel caso in cui, a norma dell'articolo precedente, siavi luogo all'aumentazione di prezzo per l'eccedente misura, l'acquisitore è libero o di recedere dal contratto, o di pagare il soprappiù del prezzo, e ciò cogl' interessi se ha ritenuto lo stabile.

1621. In ogni caso che l'acquisitore ha il diritto di recedere dal contratto, il venditore è obbligato di restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, la spesa di tal contratto.

1622.

1622. L'azione in aggiunta al prezzo per parte del venditore, e quella in diminuzione del prezzo, o di annullazione del contratto per parte dell'acquisitore, debbono promuoversi nel corso dell'anno, a computarsi dal giorno del contratto, a pena di decadimento dalle rispettive ragioni.

1623. Se con un medesimo contratto furono venduti due fondi stabili, e per un solo e medesimo prezzo, con indicazione della misura di ciascuno d' essi, e che ritrovisi minore estensione nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa il compenso fino a dovuta concorrente; e l'azione sia in aggiunta, che in diminuzione di prezzo non ha luogo che a norma delle regole qui sopra stabilite.

1624. La questione di sapere sopra chi o del venditore, o dell'acquisitore debba cadere la perdita, o il deterioramento della cosa venduta avanti la rimessione, è giudicata secondo le regole prescritte al titolo *dei contratti, o delle obbligazioni di convenzione in generale*.

SEZIONE III.

Della cauzione o guarentigia.

ARTICOLO 1625.

La cauzione che il venditore deve all' acquisitore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo sono i difetti nascosti di questa cosa, o le imperfezioni che posson dar ragione di restituzione.

§. I.

Della cauzione in caso d'evizione.

ARTICOLO 1626.

Abbenchè al momento della vendita non siasi fatta menzione nella stipulazione della cauzione, il venditore è di diritto obbligato a garantire l'acquisitore dell' evizione che sof-

ſre nella totalità, o parte dell'oggetto venduto, o dei peſi preteſi ſu queſto oggetto, e non dichiarati al tempo della vendita.

1627. Le parti poſſono col mezzo di convenzioni particolari accreſcere, o diminuire l'effetto di queſta obbligazione di diritto; eſſe poſſono ancora convenire che il venditore non ſarà ſottopoſto ad alcuna guarentigia.

1628. Avvegnachè ſiaſi detto che il venditore non ſarà ſottopoſto a veruna guarentigia, ſarà tuttavia obbligato a quella che riſulta da un fatto, che gli è perſonale, e qualunque convenzione in contrario ſarà nulla.

1629. Nello ſteſſo caſo che reſti ſtipulato di veruna guarentigia, il venditore in ogni caſo di evizione è obbligato alla reſtituzione del prezzo;

Eccetto che l'acquiſitore al momento della vendita abbia avuto conoſcenza del pericolo dell'evizione, o che abbia comprato a ſuo riſchio e pericolo.

1630. Allorchè la guarentigia è ſtata promeſſa, o che nulla fu ſtipulato ſu queſto ſoggetto, ſe l'acquiſitore ſoffre evizione, è in diritto di chiedere contro il venditore,

1. La reſtituzione del prezzo;

2. Quella de' frutti, allorchè reſta obbligato di reſtituirli al proprietario, che ripete i beni, e ne lo ſpoglia;

3. Le ſpeſe fatte per la dimanda in guarentigia dell'acquiſitore, e quelle fatte dall'attore originario;

4. E finalmente i danni, ed intereſſi, come pure le ſpeſe legittime del contratto.

1631. Allorchè all'epoca dell'evizione ritrovaſi la coſa venduta diminuita di valore, e notabilmente ridotta in cattivo ſtato, ſia per negligenza del compratore, che per accidenti di forza ſuperiore, non reſta con tutto ciò eſente il venditore di reſtituirne la totalità del prezzo.

1632. Ma ſe l'acquiſitore ha ricavato profitto dalle deteriorazioni da eſſo lui cagionate, il venditore è in ragione di ritenere ſul prezzo una ſomma equivalente a queſto profitto.

1633. Se la coſa venduta ritrovaſi all'epoca dell'evizione aver fatto aumento di valore, anche ſenza verun riguardo alle operazioni fattevi dall'acquiſitore, il venditore è obbligato di pagargli tutto ciò che può valer di più del prezzo della vendita.

1634.

1634. Il venditore è obbligato di rimborſare, o di far rimborſare all' acquiſitore, da colui che gli toglie il poſſeſſo, tutte le riparazioni, e miglioramenti utili che avrà fatti ai beni ſtabili.

1635. Se il venditore aveſſe venduto in mala fede lo ſtabile altrui; ſarà obbligato di reſtituire all' acquiſitore tutte le ſpeſe fattevi pei ſuoi comodi e piaceri.

1636. Se l' acquiſitore viene ſpoſſeduto di una ſola parte della coſa e che queſta ſia relativamente al tutto di tale conſeguenza; che l' acquiſitore non abbia fatto l' acquiſto ſenza la porzione di cui ne fu ſpogliato; può far annullare la vendita.

1637. Se nel caſo dell' evizione d'una porzione del fondo ſtabile venduto, la vendita non è ſtata annullata, ſarà rimborſato il valore della porzione, di cui l' acquiſitore trovaſi ſpoſſeduto ſecondo l' eſtimo che ne verrà fatto al momento dell' evizione, e non proporzionatamente al prezzo totale della vendita, ſia che la coſa venduta abbia aumentato, o diminuito di valore.

1638. Se i beni ſtabili altrui venduti trovanſi gravati ſenza che ſe ne ſia fatta menzione, di ſervitù non apparenti, e che queſte ſieno di un' importanza tale; che dia luogo a preſumere che l' acquiſitore non ne avrebbe fatta l' accompra ſe ne foſſe ſtato informato, queſti può dimandare l' annullazione del contratto, ſe non ſtima più a propoſito di contentarſi di una indennizzazione.

1639. Tutte le altre queſtioni che poſſono eccitarſi per li danni ed intereſſi riſultanti in favore dell' acquiſitore per l' ineſecuzione della vendita, debbono eſſere deciſe a norma delle regole generali ſtabilite al titolo *dei contratti, o delle obbligazioni per convenzione in generale.*

1640. La guarentigia per cauſa d' evizione ceſſa allora quando l' acquiſitore ſi è laſciato condannare con una ſentenza definitiva, di cui non è più permeſſo appellarſi ſenza appellarne il ſuo venditore, ſe queſti prova che aveva ragioni più che baſtanti per far rigettare la dimanda.

§. II.

Della guarentigia dai difetti della cosa venduta.

ARTICOLO 1641.

Il venditore è obbligato con ragione a guarentire la cosa venduta dai difetti nascostivi, e che la rendono incapace all'uso, a cui essa è destinata, o che ne lo diminuiscono in tal guisa che l'accompratore non ne avrebbe fatto l'acquisto, o non ne avrebbe corrisposto che un prezzo inferiore, se li avesse conosciuti.

1642. Il venditore non è obbligato per i difetti che non sono nascosti, e de' quali poteva l'accompratore convincersi da se stesso.

1643. Egli è obbligato per i difetti nascosti, quand' anche non li avesse conosciuti, salvo che in tal caso siasi convenuto ch' egli non sarà obbligato a guarentigia veruna.

1644. Nel caso espresso negli articoli 1641 e 1643 l'accompratore ha la scelta di restituire la cosa, e farsene rimborsare il prezzo, o di ritenerla, col farsi restituire una parte del prezzo a giudizio di periti.

1645. Se il venditore conoscesse i difetti della cosa venduta, sarà obbligato, oltre la restituzione del prezzo, ch' egli ne ha ricevuto, al rimborso di tutti i danni, ed interessi a favore dell'accompratore.

1646. Se il venditore poi li ignorasse, non sarà obbligato che alla restituzione del prezzo, ed al rimborso a favore dell'acquisitore delle spese occorse per la vendita.

1647. Se la cosa che aveva dei difetti, andò a male per causa delle sue cattive qualità, la perdita è a carico del venditore, che sarà tenuto a favore dell'accompratore alla restituzione del prezzo, ed alle indennizzazioni spiegate nei due articoli precedenti.

Ma se la perdita fosse per accidente fortuito, questa sarà a carico dell'accompratore.

1648. L'azione risultante dai difetti, che obbligano alla restituzione, dee essere eccitata dall'acquisitore fra un breve termine, secondo la natura di tali difetti, e le usanze del luogo, ove fu fatta la vendita.

1649. Essa non ha luogo nelle vendite fatte coll' autorizzazione de' giudici.

CA-

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni dell' accompratore.

ARTICOLO 1650.

La principale obbligazione dell' accompratore è quella di pagar il prezzo a giorno e luogo ſtabiliti dalla vendita.

1651. Se al tempo della vendita non vi fu a tal riguardo verun ſtabilimento, l' accompratore deve fare il pagamento a luogo e tempo, in cui deveſi fare la rimeſſione.

1652. L' accompratore deve corriſpondere l' intereſſe del prezzo della vendita ſino al pagamento del capitale, come ne' tre caſi ſeguenti:

Se così fu convenuto all' epoca della vendita;

Se la coſa venduta, e rimeſſa produce dei frutti, o altre rendite;

Se l' accompratore è ſtato ingiunto al pagamento.

In queſt' ultimo caſo gl' intereſſi non corrono che dal giorno della citazione.

1653. Se l' accompratore è moleſtato, o ha giuſto motivo di temere d' eſſere moleſtato da una azione ipotecaria, o di rivendicazione, può ſoſpendere il pagamento del prezzo ſino a che il venditore abbia fatta ceſſare la moleſtia; ſe queſti non giudica più conveniente di preſtar cauzione; e ſalvo che ſia ſtato ſtipulato, che non oſtante qualunque moleſtia l' accompratore debba pagare.

1654. Se l' accompratore non paga il prezzo; il venditore può chiedere lo ſcioglimento della vendita.

1655. Lo ſcioglimento della vendita d' uno ſtabile è profferto immantinente, ſe il venditore corre riſchio di perdere la coſa, ed il prezzo.

Se non corre tal riſchio, il giudice può accordare all' acquiſitore un termine più o meno lungo, ſecondo le circoſtanze.

Queſto termine traſcorſo, e non avendo l' acquiſitore fatto il pagamento, lo ſcioglimento ſarà profferto.

1656. Se al tempo della vendita d' uno ſtabile fu ſtipu-

 lato,

lato, che in difetto di pagamento del prezzo nel tempo convenuto la vendita sarebbe sciolta di pien diritto, l'acquisitore può tuttavia far il pagamento dopo trascorso il termine, fin tanto ch' egli non è stato messo in ritardo con una citazione; ma dopo tal citazione il giudice non può più accordargli verun termine.

1657. In materia di vendita di derrate, o effetti mobili lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto, e senza citazione, a vantaggio del venditore, dopo spirato il termine convenuto per il riacquisto.

CAPITOLO VI.

Della nullità, e dello scioglimento della vendita.

ARTICOLO 1658.

Indipendentemente dalle cause di nullità, o di scioglimento di vendita di già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto o dall' uso della ragione di riscatto, o per la viltà del prezzo.

SEZIONE I.

Della facoltà di riscatto.

ARTICOLO 1659.

La facoltà di riscatto, ossia diritto di ritornar al possesso, è un patto, col quale il venditore si riserva di ripigliare la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo principale, ed il rimborso di quanto resta espresso all' articolo 1673.

1660. La facoltà di riscatto non può essere stipulata per un tempo maggiore d' anni cinque.

Se detta fu stipulata per un termine maggiore, sarà ridotta a quello d'anni cinque.

1661. Il termine fissato è di rigore, e non può esser dal giudice prolungato.

1662. Se il venditore non fa valere le sue ragioni per ripigliarsi la cosa venduta nel termine prescritto, l'acquisitore ne resta proprietario irrevocabile.

1663. Il termine corre a pregiudicio di ogni persona, quand'anche in minorità, salvo, se vi è luogo, il ricorso contro chi di ragione.

1664. Il venditore con patto di riscatto può valersi de' suoi diritti contro un secondo acquisitore, sebbene la facoltà di riscatto non fosse stata dichiarata nel secondo contratto.

1665. L'acquisitore con patto di riscatto fa valere tutti i diritti del suo venditore; può prescrivere tanto contro il vero padrone, che contro quelli che pretendessero dei diritti, o ipoteche sopra la cosa venduta.

1666. Può opporre il beneficio di discussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se l'acquisitore con patto di riscatto d'una porzione indivisa d'un patrimonio si è reso deliberatario della totalità ad una vendita all'incanto eccitata contro di lui, può obbligare il venditore a ripigliar la totalità, allorchè questi vuol valersi del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e con un solo contratto un patrimonio comune fra di loro, non può ciascuno valersi della ragione del riscatto, per la porzione che gli spettava.

1669. Il medesimo si osserverà, se colui che ha venduto da solo un patrimonio lasciò parecchi eredi.

Ciascuno di questi coeredi non può valersi della facoltà di riscatto, che per la porzione che gli spetta nella successione.

1670. Ma nel caso dei due articoli antecedenti l'acquisitore può pretendere che tutti i covenditori, o tutti i coeredi intervengano in causa per conciliarsi fra di loro sul modo di ripigliare il patrimonio intero; e se non vi sarà conciliazione, la di lui dimanda sarà rimandata.

1671. Se la vendita d'un patrimonio spettante a più persone non è stata fatta unitamente, e di tutto il patrimonio

insieme, e che ciascuno non abbia venduta che la porzione che gli spettava, essi possono separatamente valersi del diritto di riscatto sulla porzione che a ciascun d'essi spettava;

E l'acquisitore non potrà obbligare colui che lo fa valere in tal guisa, a riprendere il tutto.

1672. Se l'acquisitore ha lasciati più eredi, la ragione di riscatto non si può far valere che contro ciascuno de' medesimi per la loro parte, tanto nel caso che la cosa venduta sia ancora indivisa, che in quello che la cosa fosse già stata divisa fra di loro.

Ma se è seguita divisione dell'eredità, e che la cosa venduta sia caduta nella porzione di uno de' coeredi, la ragione di riscatto può farsi valere contro costui per il tutto.

1673. Il venditore, che fa valere il patto di riscatto, deve non solamente il rimborso del prezzo, ma ancora delle spese legittime della vendita, delle riparazioni necessarie, e di quelle che hanno dato maggior valore al fondo stabile sino alla concorrente di questo aumento. Esso non può rientrarvi al possesso, che dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Allorchè il venditore rientra nelle sue possessioni per mezzo del patto di riscatto, egli lo riprende esente da tutti i pesi, ed ipoteche di cui l'acquisitore l'avrebbe gravato, ed è obbligato d'osservare le locazioni fatte senza frode dall'acquisitore.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per motivo di lesione.

ARTICOLO 1674.

Se il venditore fu leso al di là dei sette duodecimi nel prezzo di uno stabile, ha il diritto di dimandare la risoluzione della vendita, quand' anche avesse espressamente nel contratto fatto rinuncia alla facoltà di dimandare questa re-

tefcissione, e che vi avesse dichiarato di pagare la somma maggiore.

1675. Per sapere se vi è lesione al di là dei sette duodecimi bisogna stimare lo stabile secondo lo stato e valore al tempo della sua vendita.

1676. La dimanda non è più ammessibile dopo trascorsi due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questo termine corre a pregiudicio delle donne maritate, degli assenti, degli interdetti, e dei minori, discendenti dal canto di un maggiore che ha venduto.

Questo termine corre pure, e non resta sospeso durante il tempo stipulato per il patto di riscatto.

1677. La prova di lesione non potrà esser ricevuta che per mezzo di giudicio, e soltanto nel caso in cui i fatti dedotti comparissero abbastanza verosimili, ed altrettanto gravi per farne presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà darsi altrimenti che con relazione di tre periti, che saranno obbligati di formare un solo processo-verbale comune a tutti e tre, e di dare che un solo giudizio a maggiorità di voti.

1679. Se vi è differenza ne' giudizj, ne stenderanno i motivi nel processo-verbale, senza che sia però lecito di far conoscere di qual sentimento fosse ogni perito.

1680. I tre periti verranno nominati d'officio, eccetto che siasi convenuto fra le parti di nominarli tutti e tre di comune accordo.

1681. Nel caso in cui la dimanda in risoluzione è accettata, l'acquisitore è in arbitrio o di restituire la cosa col ritirar il prezzo che ne ha pagato, o di ritenere lo stabile pagandone il soprappiù fino al giusto prezzo, colla deduzione del decimo sul prezzo totale.

Il terzo possessore gode degli stessi diritti, riservata la ragione di sua guarentigia contro il suo venditore.

1682. Se l'acquisitore preferisce di ritenere la cosa col pagarne il soprappiù descritto nell'articolo precedente, deve pagare l'interesse dal giorno della dimanda in risoluzione.

Se preferisce poi restituirla, e ritirarne il prezzo, deve rendere i frutti dal giorno della dimanda.

L'interesse del prezzo che ne ha pagato gli è pure contato dal giorno della dimanda stessa, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito verun frutto.

1683. La risoluzione per lesione non ha luogo in favore dell' accompratore.

1684. Essa ha nemmeno luogo in tutte quelle vendite che a norma della legge non possono farsi senza autorità di giustizia.

1685. Le regole spiegate nella sezione precedente per i casi ne' quali più persone hanno venduto unitamente o separatamente, o per quel caso, in cui il venditore o l'accompratore hanno lasciati più eredi, sono osservate nella stessa guisa che si fa valere la dimanda in risoluzione.

CAPITOLO VII.

Della vendita all' incanto.

ARTICOLO 1686.

Se una cosa comune a più persone non può esser divisa comodamente, e senza qualche perdita;

O se in una divisione fatta di buon accordo di beni in comune se ne trovano certuni che nessuno de' condividenti possa, o voglia ricevere;

La vendita si fa ai pubblici incanti, ed il prezzo ricavato è diviso fra di loro.

1687. Ciascun dei coproprietarj è padrone di chiedere che gli estranei intervengano agl' incanti. Sono chiamati di necessità allorchè uno dei coproprietarj è minore.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi per gl' incanti sono spiegati al titolo *delle successioni*, e nel Codice giudiciario.

CAPITOLO VIII.

Della cessione de' crediti ed altri diritti incorporali.

ARTICOLO 1689.

Nella cessione d'un credito, d'un diritto, o di un'azione sopra un terzo, la dazione si opera fra il cedente, ed il cessionario colla rimessione del titolo:

1690. Il cessionario non resta pignorato in quanto ai terzi, che colla significazione della cessione fatta al debitore.

Tuttavia il cessionario può esser parimenti pignorato coll'accettazione della cessione fatta con atto autentico dal debitore.

1691. Se pria che il cedente, o il cessionario avesse significata la cessione al debitore, questi avesse soddisfatto il cedente, ne sarà legittimamente liberato.

1692. La vendita, o cessione d'un credito comprende gli accessorj al medesimo, cioè cautele, privilegj ed ipoteche.

1693. Colui che vende un credito, o altro diritto incorporeo deve guarentirne l'esistenza al tempo della cessione, tuttochè fatta sia la vendita senza guarentigia.

1694. Egli non risponde della facoltà del debitore che allorquando egli si è obbligato, e fino alla concorrente soltanto del prezzo che ha percepito del credito.

1695. Allorchè ha promesso la guarentigia della facoltà del debitore, questa promessa non s'intende che della facoltà attuale, e non si estende per il tempo avvenire se il cedente non l'ha espressamente stipulata.

1696. Colui che vende un'eredità senza specificarne minutamente gli oggetti, non è obbligato che a guarentire la sua qualità d'erede.

1697. Se avesse già ricavato qualche utile, o frutti da

qual-

qualche ſtabile, o ricevuto l'importare di qualche credito ſpettante a queſta eredità, o venduto qualche effetto della ſucceſſione, è obbligato di farne il rimborſo all'acquiſitore, ſe queſti frutti non furono eſpreſſamente riſervati nell' atto della vendita.

1698. L'acquiſitore deve dal canto ſuo rimborſare al venditore tutto ciò che queſti ha pagato per li debiti, e peſi della ſucceſſione, e fargli ragione di tutto ciò e quanto andava creditore, ſe non vi fu ſtipulazione contraria.

1699. Colui, contro il quale è ſtato ceduto un diritto litigioſo, può farſene liberare dal ceſſionario mediante il rimborſo del prezzo reale della ceſſione unitamente alle ſpeſe legittime, ed intereſſi, da computarſi dal giorno in cui il ceſſionario ha pagato il prezzo della ceſſione fattagli.

1700. La coſa è conſiderata litigioſa allorchè vi è lite, o queſtioni ſopra il ſoſtanziale delle ragioni.

1701. La diſpoſizione contenuta nell' articolo *1699* ceſſa;

1. Nel caſo in cui la ceſſione è ſtata fatta a un coerede, e coproprietario della ragione ceduta;

2. Allorchè eſſa è ſtata fatta a un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3. Allorchè è ſtata fatta al poſſeſſore del patrimonio ſoggetto al diritto litigioſo.

Legge delli 16. ventoſo anno 12.

TITOLO VII.

Della permuta.

ARTICOLO 1702.

La permuta è un contratto, col quale le parti ſi danno ſcambievolmente una coſa per un'altra.

1703. La permuta ſi fa col ſolo conſenſo e nella ſteſſa forma della vendita.

1704. Se uno de' permutanti ha di già ricevuta la coſa a lui

a lui data in cambio, e che provi in ſeguito che l'altro non è proprietario della coſa venduta, non potrà eſſer obbligato a conſegnar quella che ha promeſſo in contraccambio, ma ſarà ſoltanto tenuto a reſtituire quella che ha ricevuto.

1705. Il copermutante, ch'è aſtretto all'evizione della coſa che ha ricevuto in permuta, è in facoltà o di ripetere i danni ed intereſſi, o la reſtituzione della coſa.

1706. L'annullamento per motivi di leſione non ha luogo nei contratti di permuta.

1707. Tutte le altre regole preſcritte per li contratti di vendita ſono oltreciò applicabili alle permute.

Legge delli 16. ventoſo anno 12.

TITOLO VIII.

Del contratto di locazione.

CAPITOLO PRIMO.

Diſpoſizioni generali.

ARTICOLO 1708.

Due ſorta vi ſono di contratti di locazione;
Quello della coſa,
E quello d'opera.

1709. La locazione delle coſe è un contratto, col quale una delle parti s'obbliga di far gioire dall'altra una coſa pendente un dato tempo, e mediante uno ſtabilito prezzo, che queſt'ultima ſi obbliga di pagargli.

1710. La locazione d'opera è un contratto, col quale una delle parti s'obbliga di fare qualche coſa per l'altra, mediante un prezzo fra di loro convenuto.

1711. Queſte due ſorta di locazione ſi dividono ancora in più ſpecie particolari.

chia-

Chiamasi *contratto a pigione* la locazione delle case, e mobili.

Appalto di podere quello dei beni campestri;

Salario la locazione della mano d' opera, o di servizio;

Società quella de' bestiami, il prodotto dei quali si divide fra il proprietario, e colui a chi furono confidati.

Lo *stato delle spese*, i *patti*, o *condizioni* per l' impresa d' un lavoro mediante un prezzo fisso sono pure una locazione, allorchè i materiali sono provveduti da colui per chi si fa il lavoro.

Queste tre ultime specie hanno regole particolari.

1712. Gli affittamenti de' beni della nazione, de' beni delle comuni, e degli stabilimenti pubblici sono sottomessi a regolamenti particolari.

CAPITOLO II.

Dell' affittamento delle cose.

ARTICOLO 1713.

Si possono affittare ogni sorta di beni mobili, o stabili.

SEZIONE PRIMA.

Delle regole comuni agli affittamenti delle case, e dei beni campestri.

ARTICOLO 1714.

Si può dare in affitto o per iscritti, o verbalmente.

1715. Se l' affittamento fatto senza scritti non ha ancora ricevuto la sua esecuzione, e che una delle parti lo nieghi,

La

La prova non può esser ricevuta per mezzo di testimonj, quand' anche di modico prezzo, e quantunque si alleghi essersi data caparra;

Il giuramento solo può esser proposto a colui che niega l' affittamento.

1716. Allorchè vi sarà contesa sovra il prezzo dell' affittamento verbale, di cui ha già avuto luogo l' esecuzione, e che non vi sarà veruna quitanza, si presterà fede al giuramento del proprietario;

Se non stima più a proposito l' affittuale di chiedere il giudicio dei periti; in quel caso le spese di perizia sono a suo carico, se l' estimo fatto eccede il prezzo ch' egli ha dichiarato.

1717. L' affittuale ha la facoltà di sottaffittare, ed anche di cedere il suo affittamento ad un altro, se questa facoltà non gli fu vietata.

Ella può esser vietata per il tutto, o in parte.

Questa clausula è sempre di rigore.

1718. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi*, relativamente agli affittamenti de' beni delle donne maritate, sono anche applicabili agli affittamenti dei beni dei minori.

1719. Colui che concede in affitto è obbligato dalla natura istessa del contratto, e senza che sia d' uopo di stipulazione particolare,

1. Di rimettere all' affittuale la cosa affittata;

2. Di mantenere la cosa in istato di servizio per l' uso di cui essa fu affittata;

3. Di farne godere pacificamente l' affittuale durante il suo affittamento.

1720. Colui che dà in affitto è obbligato di rimettere la cosa in buono stato e riparata in ogni modo.

Pendente l' affittamento è obbligato a farvi tutte le riparazioni necessarie, alla riserva di quelle che spettano all' affittuale.

1721. E' dovuta guarentigia all' affittuale per tutti que' vizj, o difetti che impediscono l' uso della cosa affittata, quand' anche il cessionario non li avesse conosciuti all' epoca dell' affittamento.

Se da questi vizj, o difetti risulta qualche perdita a danno dell' affittuale, il cessionario è obbligato ad indennizzarlo.

1722. Se durante l'affittanza la cosa affittata si è totalmente distrutta per accidente, l'affittamento è di pien diritto risolto; se dessa non è distrutta che in parte, l'affittuale può, secondo le circostanze, chiedere o una diminuzione del prezzo, o la risoluzione dell'affittamento. Nell'uno, e nell'altro caso non vi sarà luogo ad indennizzazione veruna.

1723. Colui che dà in affittamento non può durante il medesimo cambiare la forma della cosa affittata.

1724. Se durante l'affittamento la cosa affittata abbisogna di urgenti riparazioni, e che non si possano differire fino al di lui fine, l'affittuale deve tollerarle qualunque incomodo le venga cagionato, e benchè nel mentre resti privato d'una parte della cosa affittata.

Ma se tali riparazioni durano più di quaranta giorni, il prezzo dell'affittamento sarà diminuito in proporzione del tempo, e della porzione della cosa affittata, di cui sarà stato privato.

Se le riparazioni sono di natura tale a rendere inabitabile ciò ch'è necessario all'alloggio dell'affittuale, e di lui famiglia, questi potrà far risolvere l'affittamento.

1725. Il proprietario non è obbligato di guarentire l'affittuale dei torbidi che terze persone per via di fatto apponessero al suo godimento, senza per altro pretendere alcun diritto sovra la cosa affittata, salva ragione all'affittuale di agire contro delle medesime in suo proprio nome.

1726. Al contrario se l'affittuale, o appaltatore sono stati molestati nel loro possesso in seguito ad un'azione concernente la proprietà dello stabile locato, hanno diritto ad una proporzionata diminuzione sul fitto della casa, o podere, con ciò però che la molestia, od impedimento siano stati partecipati al proprietario.

1727. Se coloro che hanno commesse vie di fatto pretendono aver qualche diritto sulla cosa locata, o se l'affittajuolo è chiamato egli stesso in giudicio per vedersi condannato a dismettere tutto o parte di questa cosa, o a soffrire la pratica di qualche servitù, deve chiamare il cessionario in rilievo, e deve, se lo esige, esser assolto dall'osservanza del giudizio, nominando il proprietario, in cui nome egli possiede.

1728. L'affittajuolo è soggetto a due obbligazioni principali:

1. Di servirsi della cosa affittata da buon padre di famiglia, e secondo l'uso a cui fu destinata dall' affittamento, o in difetto di convenzione, secondo quello presupposto dalle circostanze;

2. Di pagare il prezzo dell' affittamento ai tempi convenuti.

1729. Se l' affittajuolo impiega la cosa affittata a tutt'altro uso di quello a cui fu destinata, o da cui possa risultare un danno per il proprietario, può questi, secondo le circostanze, far risolvere l' affittamento.

1730. Se si procedette ai testimoniali di stato tra il proprietario, e l'affittajuolo, questi deve restituire le cose sì e come le ha ricevute, e secondo le stesse testimoniali, a riserva di ciò che si distrusse, o che peggiorò per antichità, o per caso fortuito.

1731. Se non si procedette a tali testimoniali, è presumibile che l' affittajuolo le abbia ricevute in buono stato di servizio, e deve tali restituirle, salvo prova in contrario.

1732. Egli è risponsale dei deterioramenti, o delle perdite che succedono pendente il di lui possesso, eccettochè provi esser accaduti senza sua colpa.

1733. Sarà mallevadore degl' incendj, eccetto ch' esso giustifichi che l' incendio è accaduto per caso inaspettato, o da difetto di costruzione;

O che il fuoco fu comunicato da una abitazione vicina.

1734. Se vi sono più affittajuoli sono tutti solidariamente risponsali dell' incendio,

A riserva che provino che l' incendio ha avuto principio dall'abitazione di uno fra di loro, in tal caso quel solo è obbligato ai danni;

O che alcuno fra essi provi che l' incendio non ha avuto principio nella di lui casa, ed in quel caso questi è a nulla obbligato.

1735. L' affittajuolo è obbligato alle riparazioni, ed alle perdite che possono esser cagionate dalle persone di sua casa, o dai suoi sott' affittajuoli.

1736. Se l' affittamento fu fatto senza scritti, l' una delle parti non potrà congedar l' altra senza osservare i termini stabiliti dall' usanza del luogo.

1737. L'affittamento cessa di pien diritto alla scadenza dei termine convenuto, allorchè fu fatto per iscritti, senza necessità di congedo.

1738. Se alla scadenza dell'affittamento per iscritti, l'affittajuolo rimane, ed è lasciato in possesso, si fa un nuovo contratto, il di cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni senza scritti.

1739. Allorchè vi è congedo notificato, l'affittajuolo, quantunque abbia continuato il suo possesso, non può opporre il tacito riaffittamento.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la cautela data per l'affittamento non si estenderà alle obbligazioni che risultano dalla di lui prorogazione.

1741. Il contratto di locazione si risolve dal detrimento della cosa affittata, e dall'inosservanza dal proprietario, e dall'affittajuolo dei loro rispettivi obblighi.

1742. Il contratto di locazione non è sciolto nè per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1743. Se il proprietario vende la cosa affittata, l'acquisitore non può espellere l'appaltatore, o l'affittajuolo che ha un titolo autentico, o scrittura, la di cui data è certa, salvo che siasi riservato tal diritto nel contratto d'affittamento.

1744. Se fu convenuto nel tempo dell'affittamento, che in caso di vendita sarebbe lecito all'acquisitore di licenziare l'appaltatore, od il fittajuolo, e che vi sia stata convenzione sovra i danni ed interessi, colui che ha conceduto in affitto è obbligato ad indennizzare l'appaltatore, od il fittajuolo nella guisa seguente.

1745. Se si tratta d'una casa, appartamento o bottega, il locatore paga a titolo di danni ed interessi all'affittajuolo che resta espellito una somma eguale a quella del prezzo dell'affittamento, e per il tempo, che secondo gli usi del paese è convenuto fra il congedo, e l'uscita.

1746. Se si tratta di beni campestri, l'indennità che il medesimo deve pagare all'affittajuolo è del terzo del prezzo contrattato per tutto quel tempo che dovrebbe continuare.

1747. Se si tratta di manifatture, fucine, od altri stabilimenti, che richieggono delle ragguardevoli anticipate, l'indennizzazione sarà regolata a giudicio di periti.

1748. L'acquisitore che vuole far uso colla facoltà riservatasi nell'affittamento di espellire l'affittajuolo o appaltatore in caso di vendita, è in oltre obbligato d'avvisare anticipatamente l'affittajuolo, secondo l'uso del paese per il congedo.

Deve pure avvisare l'affittajuolo di beni campestri coll'anticipata almeno di un anno.

1749. Gli appaltatori, od affittajuoli non possono esser espelliti, se dal proprietario, od in mancanza di questi dal nuovo acquisitore non gli verranno pagati i danni ed interessi.

1750. Se il contratto d'affitto non è fatto per atto autentico, o non ha data certa, l'acquisitore non sarà tenuto all'indennizzazione.

1751. L'acquisitore con patto di riscatto non può valersi della facoltà di espellire l'affittajuolo, fin tanto che collo spirar del termine fissato pel riscatto ne sia divenuto padrone irrevocabile.

SEZIONE II.

Regole particolari per gli affittamenti di case.

ARTICOLO 1752.

L'affittajuolo che non provvede la casa di mobili sufficienti, può esser espellito, eccetto che dia cauzione bastante per la sicurezza del prezzo del fitto.

1753. Il subaffittajuolo non è tenuto verso il proprietario che per la concorrente del fitto del di lui subaffittamento, e di cui può andar debitore all'occasione del sequestro, senza che possa apporvi i pagamenti fatti anticipatamente.

I pagamenti fatti dal subaffittajuolo, sia in virtù di convenzione portata nel di lui contratto d'affitto, sia in seguito degli usi del paese non sono stimati fatti anticipatamente.

1754. Le riparazioni locative, o di tenue ſpeſa, alle quali è obbligato l'affittajuolo, ſe non vi fu convenzione contraria, ſono quelle conſiderate come tali dall'uſo del paeſe, e fra le altre le riparazioni a farſi

Ai fuocolari, ai frontoni, alle intelajature delle porte volanti, ed alle laſtre de' cammini;

Alla ricciatura del baſſo delle muraglie negli appartamenti, ed altri luoghi d'abitazione per l'altezza di un metro;

Al pavimento, e quadrelli delle camere, allorchè eſſe ſono ſoltanto alcune infrante;

Alle vetrate, ſalvo queſte ſiano ſtate infrante dalla grandine, o altro ſtraordinario accidente, e di forza maggiore, per le quali l'ffittajuolo non può eſſer tenuto.

Alle porte, fineſtre, tavole dei tramezzi, o che ſervono a chiudere le botteghe, ai cardini, ſpranghe, e ferrature.

1755. Neſſuna delle riparazioni locative è a carico degli affittajuoli, qualora queſte non ſono cagionate che dall'antichità, o forza maggiore,

1756. La curatura de' pozzi, e delle latrine ſono a carico del proprietario, ſe non fu altrimenti convenuto.

1757. L'affittamento de' mobili provviſti per mobiliare una caſa intera, od un intero corpo d'alloggio, una bottega, o qualunque altro apparramento, è riputato fatto per l'ordinaria durazione degli affittamenti delle caſe, corpi d'alloggio, botteghe, od altri appartamenti, ſecondo l'uſo del paeſe.

1758. L'affittamento d'un appartamento mobiliato è riputato per l'annata, quando è fatto, e ſi è convenuto un tanto all'anno;

Per un meſe, quando ſi è convenuto un tanto al meſe;

Per un giorno, quando ſi è convenuto un tanto al giorno.

Se nulla vi ſarà che provi eſſer fatto l'affittamento a tanto all'anno, al meſe, od al giorno, ſi reputa la locazione fatta ſecondo l'uſo del paeſe.

1759. Se l'affittajuolo di una caſa, o di un appartamento, dopo ſcaduto l'affittamento fatto per ſcrittura, continua ad uſufruire del medeſimo ſenza contradizione del pro-

prie-

prietario, s' intenderà ritenerli alle ſteſſe condizioni per il termine fiſſato dall' uſo del paeſe, e non potrà più diſmetterſi, od eſſere eſpellito, ſalvo con un congedo dato colle dilazioni ſtabilite dall' uſo del paeſe.

1760. In caſo di receſſo per colpa dell' affittajuolo, queſti è obbligato a pagare il fitto per tutto il tempo che farà d' uopo pel riaffittamento, ed è tenuto a tutti li danni, che hanno potuto riſultare dall' abuſo.

1761. Il proprietario non può riſolvere l' affittamento ancorchè dichiari voler egli ſteſſo occupare la caſa affittata, ſe non vi è ſtata convenzione in contrario.

1762. Eſſendoſi convenuto nel contratto d' affittamento che ſarebbe lecito al proprietario di venir ad abitare la caſa, ſarà obbligato di notificare un congedo anticipato, ed gi tempi ſtabiliti dall' uſo del paeſe.

SEZIONE III.

Regole generali per gli affittamenti de' fondi campeſtri.

ARTICOLO 1763.

Il coltivatore colla condizione di divider i frutti col proprietario non può nè ſottaffittare, nè ritirarſi, ſe tale facoltà non le fu eſpreſſamente accordata col contratto.

1764. In caſo di contravvenzione il proprietario è in ragione di rientrare in poſſeſſo, e colui che tiene a maſſeria è condannato a tutti li danni, ed intereſſi riſultanti dall'ineſeguimento del contratto.

1765. Se in un contratto d' affitto di beni campeſtri ſi dà a queſti un' eſtenſione minore o maggiore di quella che hanno realmente, non ſi fa luogo, riſpetto all' affittuale, ad aumento, o diminuzione veruna ſul prezzo, eccettuati i caſi, e ſecondo le regole eſpreſſe al titolo *del contratto di vendita*.

1766. Se l'affittuale d' uno ſtabile ruſtico non lo provvede de' beſtiami, ed attrezzi neceſſarj alla di lui coltivazione, lo laſcia andar deſerto, o non lo coltiva da buon

e diligente padre di famiglia, o impiega la cosa affittata a tutt'altro uso che a quello a cui fu destinata, o se generalmente parlando non eseguisce i patti del contratto, e che ne risulti un pregiudizio al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far sciogliere il contratto.

In caso di scioglimento per colpa dell'affittuale, questi è obbligato all'indennizzazione, come si è detto all'articolo 1764. di questo titolo.

1767. Qualunque affittuale di beni di campagna è obbligato a ritirare i raccolti ne' luoghi destinati a termini della capitolazione d' affittamento.

1768. L'affittuale di beni di campagna è obbligato, a pena di tutte le spese, danni, ed interessi, di avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero ne' fondi.

Questo avviso deve darsi nello stesso termine di quello, ch' è stabilito per le citazioni, secondo la distanza de' luoghi.

1769. Se l'affittamento è per più anni, e che pendente la di lui durazione l'intiero raccolto od almeno la di lui metà sia stata da casi fortuiti consunta, l'affittuale può chiedere una riduzione di fitto, salvo che sii stato indennizzato coi precedenti raccolti.

Se non fu indennizzato, non si fa luogo ad estimare la riduzione, salvo che in fine dell'affittamento, nel qual tempo si fa la compensa di tutti gli anni, che ha gioito dell' affittamento.

E ciò non ostante può il giudice dispensare interinalmente l'affittuale di pagare una parte del fitto in ragione del danno sofferto.

1770. Se l'affittamento è solo per un anno, e che la perdita sia della totalità de' frutti, o per lo meno della metà, l'affittuale sarà deliberato proporzionatamente d' una parte del fitto.

Non potrà pretendere veruna riduzione se la perdita è minore della metà.

1771. L' affittuale non può ottenere riduzione allorquando la perdita de' frutti succede dopo essere stati separati dal suolo, salvo che l' affittamento assegni al proprietario una quota de' frutti in natura, nel qual caso il proprietario deve soggiacere alla perdita per la di lui parte, ben in-

teso

teso però che l' affittuale non sia stato moroso nel rimetterle la porzione del raccolto spettantegli.

Similmente non potrà l' affittuale chiedere riduzione allorquando al tempo in cui si è fatto l' affittamento già esisteva, ed era cognita la causa del danno.

1772. L' affittuale può con espressa convenzione assoggettarsi a' casi fortuiti.

1773. Questa convenzione non s' intende fatta, che de' casi fortuiti ordinarj, come la gragnuola, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s' intende punto de' casi fortuiti straordinarj, come sarebbero i guasti della guerra, o un' inondazione, a cui il paese non fosse ordinariamente soggetto, salvo che l' affittuale siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti tanto pensati, che impensati.

1774. L' affittamento verbale d' un fondo rustico si reputa fatto per il tempo necessario all' affittuale per raccogliere tutti i frutti del fondo affittato.

Quindi l' affittamento di un prato, d' una vigna, e di qualunque altro fondo, i di cui frutti si raccolgono intieramente nel corso dell' anno, si reputa fatto per un anno.

L' affittamento di terreni coltivi, quando li medesimi sono divisi in porzioni da coltivarsi alternativamente, si reputa fatto per tanti anni, quante sono le porzioni.

1775. Gli affittamenti de' fondi di campagna, quantunque fatti verbalmente, finiscono *ipso jure* collo spirare del tempo, per cui s' intende fatto, a norma dell' articolo precedente.

1776. Se alla scadenza dell' affittamento di beni di campagna risultante da scrittura, l' affittuale resta, ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affittamento, i di cui effetti sono regolati dall' articolo 1774.

1777. L' affittuale uscendo deve lasciare al successore nella coltura il conveniente alloggio, ed altri agj per il lavorio dell' anno seguente, e reciprocamente l' affittuale, che subentra, deve procurare a colui che esce il conveniente alloggio, ed altri agj per il consumo del fieno, e per la raccolta che resta a farsi.

In ambedue i casi è d' uopo d' uniformarsi agli usi del paese.

1778. Deve pure lasciare la paglia, ed il concime dell'

 an-

anno, ſe l'ha ricevuto al tempo, in cui entrò in poſſeſſo dell'affittamento; e quand'anche non l'aveſſe ricevuto, il proprietario potrà ritenerlo, avuto riguardo al loro eſtimo.

CAPITOLO III.

Della locazione d'opere, e dell'induſtria.

ARTICOLO 1779.

Vi ſono tre principali ſpecie di locazione di opere, e d'induſtria:

1. La locazione de' lavorieri, che ſi obbligano all'altrui ſervizio;
2. Quella de' vetturali tanto per terra, che per acqua, che s'incaricano del traſporto d'uomini, o di mercanzie;
3. Quella degl'impreſarj di lavori in ſeguito delle iſtruzioni, o convenzioni.

SEZIONE I.

Della locazione de' domeſtici, ed operarj.

ARTICOLO 1780.

Neſſun può obbligarſi a ſervire che temporariamente, o per un determinato affare.

1781. Si preſta fede al padrone mediante il di lui giuramento,

In ordine al quantitativo del ſalario;

In ordine al pagamento del ſalario dell'anno ſcaduto;

Ed in ordine ai pagamenti fatti in conto dell'anno corrente.

SE-

SEZIONE II.

De' vetturali per terra, e per acqua.

ARTICOLO 1782.

I vetturali per terra, e per acqua sono sottoposti, per quanto spetta alla custodia, e conservazione delle cose loro affidate, alle obbligazioni stesse degli obergisti, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro*.

1783. Sono risponsali non solo di ciò, che di già hanno ricoverato ne' loro bastimenti, o vetture, ma anche di ciò, che loro fu rimesso sopra il porto, o luogo di riserva, per essere riposte nella loro nave, o vettura.

1784. Sono tenuti della perdita, e danni delle cose, che loro sono state affidate, salvo provino, che le medesime si sono perdute, o deteriorate accidentalmente, e per forza irresistibile.

1785. Gl' impresarj di vetture pubbliche per terra, o per acqua, e quelli de' trasporti pubblici deggiono tenere un registro del denaro, effetti, ed involti, di cui si caricano.

1786. Gl' impresarj, e direttori di vetture, e trasporti pubblici, i padroni di barche, e navi sono inoltre soggetti a regolamenti particolari, che formano legge tra essi, e gli altri cittadini.

SEZIONE III.

Delle iſtruzioni, o piani, e delle convenzioni.

ARTICOLO 1787.

Allorquando taluno ſi aſſume di fare un lavoro, ſi può patteggiare, che ſomminiſtrerà ſoltanto la di lui opera, od induſtria, ovvero che provvederà anche la materia.

1788. Nel caſo che l' artefice provveda la materia, ſe la coſa viene a perire in qualunque modo ſi ſia prima della di lei rimeſſione, la perdità è a danno dell' artefice, ſalvochè il conduttore ſia in mora nel ricevere la coſa.

1789. Nel caſo in cui l'artefice impiega ſoltanto la di lui induſtria, ſe la coſa viene a perire, l' artefice è ſolo tenuto della di lui colpa.

1790. Se nel caſo del precedente articolo la coſa viene a perire, ancorche ſenza colpa dell' artefice, prima che il lavoro ſia ſtato ricevuto, e che il padrone non ſia ſtato moroſo nel verificarlo, l' artefice non ſarà in ragione di pretendere la mercede, ſalvo che la coſa ſia perita per difetto della materia.

1791. Se trattaſi d' un lavoro di più pezzi, o da eſeguirſi in miſura, la verificazione puo farſi parte per parte: la medeſima ſi reputa fatta per tutte le parti pagate, ſe il padrone paga l' artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l' edifizio ſtato elevato mediante un prezzo determinato viene a perire in tutto od in parte per cattiva coſtruzione, anche per vizio del ſuolo, gli architetti, ed impreſari ne ſono riſponſali per anni dieci.

1793. Allorquando un architetto, od impreſario ſi è incaricato di coſtruire un edifizio a lavoro finito in ſeguito ad un piano ſtabilito, e concordato col padrone del ſuolo, non può chiedere alcun aumento di prezzo nè col preteſto ſia aumentato il prezzo della mano d' opera, o de' materiali, nè col preteſto di variazioni, od aggiunte fatte al piano, ſe a dette variazioni od aggiunte non fu autorizzato da ſcrittura, e ſe non ſe n' è convenuto il prezzo col padrone.

1794.

1794. Il padrone colla ſola di lui volontà può retrocedere da una convenzione *a lavoro finito*, quantunque già ſiaſi incominciato il lavoro, rimborſando l' impreſario di tutte le di lui ſpeſe, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare da tale impreſa.

1795. La locazione d' opere ſi diſcioglie colla morte dell' artefice, dell' architetto, od impreſario.

1796. Il proprietario però è obbligato di pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo convenuto, l' importare de' lavori fatti, e del materiale preparato, in quel caſo ſolamente, che tali travaglj, e materiali poſſano eſſergli utili.

1797. L' impreſario è riſponſale delle operazioni delle perſone da eſſo impiegate.

1798. I muratori, falegnami, ed altri lavoratori, che ſono ſtati impiegati alla coſtruzione d' un edifizio, od altra opera data ad impreſa, non hanno azione contro colui, a di cui vantaggio ſi ſono fatti i lavori, ſalvo che per la concorrente di quanto è ancora debitore verſo l' impreſario al momento, in cui intentano la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ſerraglieri, ed altri artefici, che prendono direttamente ad impreſa un lavoro a convenuto prezzo, ſono ſottopoſti alle regole ſtabilite nella preſente ſezione, eſſi ſono impreſarj in ciò che fanno.

CAPITOLO IV.

Della locazione del beſtiame.

SEZIONE I.

Diſpoſizioni generali.

ARTICOLO 1800.

La locazione, oſſia ſocietà di beſtiame è un contratto, con cui uno dei contraenti dà all' altro un numero di beſtie, perchè le cuſtodiſca, nutriſca, e ne abbi cura, ſotto le condizioni tra eſſi convenute.

1801.

1801. Vi sono più sorta di locazioni di bestiami:

La locazione semplice, od ordinaria.

La locazione a metà.

La locazione, ossia società coll' affittajuolo o col massaro.

Havvi ancora una quarta specie di contratto detto impropriamente locazione, o società di bestiame.

1802. Si può fare la locazione, o società di qualunque specie di bestie suscettibili di accrescimento, od utilità all' agricoltura, od al commercio.

1803. Non essendovi particolar convenzione tali contratti vengono regolati da' seguenti principj.

SEZIONE II.

Della locazione semplice di bestiame.

ARTICOLO 1804.

La locazione semplice di bestiame è un contratto, con cui si danno ad un altro bestiami a custodire, nutrire, e curare, colla condizione che il conduttore guadagnerà la metà dell' accrescimento, o soggiacerà altresì alla metà della perdita.

1805. L' estimo dato nel contratto di locazione al bestiame ne trasferisce la proprietà al conduttore: esso non ha altro oggetto, che di fissare la perdita, od il guadagno, che potrà ritrovarsi alla scadenza della locazione.

1806. Il conduttore nella conservazione del bestiame locatogli deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia.

1807. Non è riponsale de' casi fortuiti, se non quando all' accidente ha preceduto qualche colpa per di lui parte, senza della quale non sarebbe succeduta la perdita.

1808. In caso di contesa, il conduttore è obbligato di provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa, che ascrive al conduttore.

1809. Il conduttore, il quale è liberato a causa dell' accidente, è sempre in obbligo di dar conto delle pelli delle bestie.

1810.

1810. Se il bestiame senza colpa del conduttore perisce interamente, la perdita ricade solo a danno del locatore.

Se un parte soltanto è perita, la perdita è a peso comune, avuto riguardo al valore portato dal primordiale estimo, e quello dell' estimo alla scadenza della locazione.

1811. Non si può patteggiare, che la perdita totale del bestiame, quantunque originata da caso fortuito, e senza colpa del conduttore, sia a carico di questi.

O che soggiaccia ad una perdita maggiore di quanto partecipa negli utili;

Ovvero che il locatore possa prelevare in fine della locazione qualche cosa di più, oltre il bestiame che ha provvisto.

Qualunque convenzione di simile natura è nulla.

Il conduttore trae profitto soltanto del latte, letame, e lavori degli animali dati a società.

La lana, e gli accrescimenti si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia del gregge sia di principale, sia d' accrescimento senza l' assenso del locatore, il quale nè anche può disporre senza l' assenso del conduttore.

1813. Allorquando la locazione del bestiame è contratta con l' affittajuolo altrui, deve tale locazione essere notificata al proprietario, da cui il conduttore tiene l' affittamento, senza del che il detto proprietario può far sequestrare detto bestiame, e farlo vendere per esser soddisfatto di quanto gli deve l' affittajuolo.

1814. Il conduttore non potrà tosare senza preventivamente avvisare il locatore.

1815. Se nel contratto non si è fissato il tempo, per cui deve durare la locazione, ossia società del bestiame, s' intende contratta per tre anni.

1816. Il locatore può anche prima chiederne la risoluzione, se il conduttore non riempisce le di lui obbligazioni.

1817. In fine della locazione, o al tempo che viene sciolta, si fa un nuovo estimo del bestiame.

Il locatore può prelevare bestie di cadauna specie fino alla concorrente del primo estimo; il soprappiù si divide.

Non essendovi capi di bestiami sufficienti a compiere il primo estimo, il locatore prende tutto ciò che resta, ed i contraenti si eguagliano nella perdita.

SEZIONE III.

Della locazione di bestiame a metà.

ARTICOLO 1818.

La locazione di bestiame a metà è una società, nella quale cadauno de' contraenti mette la metà del bestiame, il il quale resta comune e nel profitto, e nella perdita.

1819. Il conduttore approfitta unicamente, come nella locazione semplice di bestiame, del latte, lettame, e lavori delle bestie.

Il locatore ha solo ragione sulla metà della lana, e degli aumenti.

Qualunque contraria convenzione è nulla, salvochè il locatore sia padrone del podere, di cui il conduttore ne sia affittajuolo o massaro.

1820. Tutte le altre regole della locazione semplice si adattano alla locazione a metà del bestiame.

SEZIONE IV.

Della locazione di bestiame dato dal proprietario d'un fondo al di lui affittajuolo o massaro.

§. PRIMO.

Della locazione a favore dell' affittajuolo.

ARTICOLO 1821.

Questo affittamento (chiamato anche *affittamento di ferro*) è quello, col quale il padrone d'un cassinale lo concede in

in affitto, col peso all'affittajuolo di lasciare ossia restituire in fine della locazione bestiami pel valore equivalente al prezzo, a cui furono estimati i bestiami, che avrà ricevuto.

1822. L'estimo del bestiame dato all'affittajuolo non ne trasferisce in questi il dominio, ma solo fa, che resti a di lui rischio e pericolo.

1823. Non essendovi patto contrario, tutti i vantaggi sono a profitto dell'affittajuolo pendente la di lui locazione.

1824. Nella locazione del bestiame fatta all'affittajuolo il letame non è compreso nei vantaggi personali del conduttore, ma spetta alla cassina, nella di cui coltivazione deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita anche totale, e casuale ricade a peso dell'affittajuolo, se non si è patteggiato diversamente.

1826. Terminato l'affittamento non può l'affittajuolo ritenere il bestiame pagando il valore, che aveva in principio; deve lasciare bestiami di valore eguale a quelli, che ha ricevuto.

Deve pagare il bestiame mancante, e solo gli spetta l'eccedente.

§. II.

Della locazione del bestiame fatta al massaro.

ARTICOLO 1827.

Se il bestiame intieramente perisce senza colpa del massaro, la perdita è a danno del proprietario.

1828. Si può patteggiare, che il massaro rimetterà al padrone la di lui porzione della tosatura ad un prezzo inferiore all'ordinario;

Che il padrone avrà una parte maggiore negli utili;

Che gli spetterà la metà del latte.

Non si potrà però patteggiare, che il massaro debba soggiacere a tutta la perdita.

1829. Questo affittamento finisce col fine del massarizio.

1830. E' per altro sottoposto a tutte le regole della locazione semplice del bestiame.

SE-

SEZIONE V.

Del contratto chiamato impropriamente locazione, ossia società di bestiami.

ARTICOLO 1831.

Allorquando una o più vacche si danno, perchè sieno alloggiate e nutrite, il padrone ne conserva il dominio; guadagna soltanto i vitelli che ne nascono.

Legge delli 17. ventoso anno 12.

TITOLO NONO.

Del contratto di società.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 1832.

La società è un contratto, con cui due o più persone convengono di mettere in comunione una qualche cosa, all'oggetto di dividerne il guadagno, che ne potrà risultare.

1833. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e deve contrattarsi per l'interesse comune delle parti.

Ognu-

Ognuno degli associati deve conferire o danaro, od altri beni, o la di lui industria.

1834. Tutte le società, allorquando l'oggetto delle medesime è del valore di più di 150 franchi, devono farsi per scrittura.

Non è ammessibile la prova per testimonj contro, o oltre il contenuto nell'atto di società, nè per provare ciò che si allegasse essersi detto prima, al tempo, o dopo tale atto, ancorchè si trattasse d'una somma o valor minore di 150 fr.

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di società.

ARTICOLO 1835.

Le società sono universali, o particolari.

SEZIONE PRIMA.

Delle società universali.

ARTICOLO 1836.

Si distinguono due sorta di società universali; la società di tutt'i beni presenti, e la società universale ne' guadagni.

1837. La società di tutt'i beni presenti è quella, con cui le parti mettono in comunione tutt'i beni mobili e stabili da loro attualmente posseduti, e i vantaggi ch'esse possono ricavare.

Possono esse altresì comprendere qualunque altra sorta di guadagno; i beni però, che potessero acquistare o per successione, donazione, o legato, non entrano in questa società, salvochè per goderne in comune: è proibita qualun-

que ſtipulazione tendente a fare ch' entri in tale ſocietà la proprietà di queſti beni ſalvo fra i conſorti, ed a norma di quanto è in loro riguardo ſtabilito.

1838. La ſocietà univerſale del guadagno inchiude in ſe tutto ciò che le parti acquiſteranno colla loro induſtria per qualunque titolo eſſo ſi ſia pendente il corſo della ſocietà. Sono compreſi i mobili, che al tempo del contratto ſono poſſeduti da cadauno degli aſſociati; gli ſtabili però proprj di cadauno entrano ſolo per goirne in comune.

1839. La convenzione ſemplice di ſocietà univerſale ſenz' altra ſpiegazione importa ſolo la ſocietà univerſale de' guadagni.

1840. Non può aver luogo alcuna ſocietà univerſale, che tra perſone riſpettivamente capaci di darſi, o di ricevere ſcambievolmente l' una dall' altra, ed alle quali non ſia proibito di proccacciarſi vantaggi a pregiudizio d' altre perſone.

SEZIONE II.

Della ſocietà particolare.

ARTICOLO 1841.

La ſocietà particolare è quella, che ha per oggetto coſe determinate, o l' uſo delle medeſime, o i frutti, che ſe ne poſſono percepire.

1842. E' pure ſocietà particolare il contratto, con cui più perſone ſi uniſcono ſia per una impreſa determinata, ſia per eſercitare qualche meſtiere, o profeſſione.

CA-

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni de' socj tra loro, e riguardo a' terzi.

SEZIONE PRIMA.

Delle obbligazioni de' socj fra essi.

ARTICOLO 1843.

La società incomincia dal momento ch'è contratta, se non si è fissata altra epoca.

1844. Non essendovi convenzione in ordine alla continuazione della società, essa s'intende contrattata per tutta la vita de' socj, sotto le modificazioni portate dall' articolo 1869 qui infra, ovvero trattandosi d'affare, di cui sia limitata la durazione, s'intende contratta per tutto il tempo, per cui tale affare deve durare.

1845. Ogni socio è debitore alla società di tutto ciò, che ha promesso di portarvi.

Allorquando ciò che si deve conferire, consiste in un certo corpo, il quale venga evitto alla società, il socio n'è risponsale verso della medesima nella guisa stessa che è tenuto il venditore verso del compratore.

1846. Il socio, che doveva conferire nella società una somma, e che non ha eseguito tale collazione, resta di pien diritto, e senza necessità d'interpellanza, debitore degl' interessi di detta somma, da computarsi dal giorno, in cui essa doveva pagarsi.

Lo stesso ha luogo in ordine alle somme, che avesse tolto dalla cassa sociale, da calcolarsi dal giorno, in cui le ha ritirate per suo particolar vantaggio; il tutto senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, ove siavi luogo.

1847. I socj, che si sono sottomessi a conferire nella società la loro industria, devono a questa render conto di tutt' i guadagni, che hanno fatto colla specie d'industria, ch'è l'oggetto di questa società.

1848. Allorquando uno de' focj è per fuo conto particolare creditore d' una fomma efigibile verfo d' una perfona, che fi trova anche debitrice alla focietà d' una fomma egualmente efigibile, deve farfi l' imputazione di ciò che riceve da quefto debitore ful credito della focietà, e ful proprio credito, nella proporzione d' ambedue i crediti, ancorchè colla quitanza aveffe diretta l' imputazione intiera fopra il di lui particolare credito; ma fe fi farà efpreffo nella quitanza, che l' imputazione farebbe fatta intieramente ful credito della focietà, tale ftipulazione farà efeguita.

1849. Allorquando uno de' focj ha per intiero ricevuto la fua parte d' un credito comune, e che il debitore è di poi divenuto infolvendo, quefto focio è obbligato di conferire alla maffa comune ciò che ha ricevuto, ancorchè aveffe fpecialmente paffata la quitanza *per la di lui parte.*

1850. Ognuno de' focj è obbligato verfo la focietà per i danni, che le ha cagionati per fua colpa, fenzachè poffa fare compenfa di quefti danni cōgli utili, che aveffe procurati alla medefima colla di lui induftria in altri affari.

1851. Se le cofe, l' ufo delle quali foltanto fu pofto in focietà, confiftono in corpi certi e determinati, che non fi confumano punto coll' ufo, effe fono a rifchio e pericolo del focio, che n' è proprietario.

Se quefte cofe fi confumano, fe confervandole deperifcono, fe le medefime fono ftate deftinate ad effere vendute, o fe effe fono ftate pofte in focietà previo un eftimo rifultante da inventario, effe fono a rifchio, e pericolo della focietà.

Se la cofa fu ftimata, il focio non può ripetere, che l' importare dell' eftimo.

1852. Un focio può agire contro la focietà non folo per i capitali che ha sborfati per la medefima, ma ancora per le obbligazioni che avrà con buona fede contratte per l' intereffe fociale, e per i rifchj infeparabili del maneggio della medefima.

1853. Allorquando la fcrittura di focietà non determina la parte del lucro, o perdita di cadauno degli affociati, la parte di cadauno d' effi è in proporzione di quanto ha pofto per fondo fociale.

In ordine a quelli, che aveffe folo pofto in focietà la

di

di lui induſtria, la di lui parte di lucro, o perdita ſarà regolata, come ſe la di lui poſta foſſe eguale a quella del ſocio, che avrà poſto la minore ſomma.

1854. Se i socj per lo ſtabilimento delle porzioni hanno convenuto di ſtare all' arbitrio d' uno d' eſſi, o di un terzo, tale ſtabilimento non potrà impugnarſi, ſalvo che ſia manifeſtamente contrario all' equità.

Non ſarà ammeſſibile ſu tal oggetto verun richiamo, ſe ſono traſcorſi più di tre meſi dal giorno in cui la parte, che pretende d' eſſere pregiudicata, ha avuto notizia dello ſtabilimento, o ſe la parte ha incominciato a darle eſecuzione.

1855. E' nulla la convenzione, che attribuiſce ad uno de' ſocj tutto il lucro.

Lo ſteſſo ha luogo in ordine alla ſtipulazione, con cui i capitali, od effetti poſti in ſocietà da uno o più de' ſocj veniſſero eſentati da qualunque concorſo nella perdita.

1856. Il ſocio incaricato dell' amminiſtrazione in forza d' una ſpeciale clauſula del contratto di ſocietà può fare, non oſtante l' oppoſizione degli altri ſocj, tutti gli atti, che dipendono dalla di lui amminiſtrazione, purchè non vi ſia frode.

Queſta facoltà, finchè la ſocietà continua, non potrà rivocarſi ſenza legittima cauſa: ſe però tale facoltà fu accordata con un atto poſteriore al contratto di ſocietà, ſi potrà rivocare come una ſemplice procura.

1857. Allorquando più ſocj ſi ſono incaricati dell' amminiſtrazione, ſenzachè ſianſi determinate le riſpettive funzioni, o ſenza eſſerſi eſpreſſo, che uno non poteſſe agire ſenza dell' altro, potrà fare ciaſcuno ſeparatamente tutti gli atti di tale amminiſtrazione.

1858. Eſſendoſi ſtipulato, che uno degli amminiſtratori non poſſa agire ſenza dell' altro, non potrà un ſolo, ſenzachè vi ſia una nuova convenzione, agire in aſſenza dell' altro, e ciò anche nel caſo queſti foſſe nell' attuale impoſſibilità di concorrere agli atti di amminiſtrazione.

1859. Mancandovi convenzione ſpeciale circa il modo d' amminiſtrare, ſi oſſervano le ſeguenti regole:

1. Si preſume, che gli aſſociati ſienſi dato reciprocamente il potere d' amminiſtrare l' uno per l' altro; l' operato di cadauno è valido anche per la parte de' di lui ſocj;

an-

ancorchè non ne abbia il loro assenso, salva ragione a questi ultimi, o ad uno d' essi di opporsi alle operazioni prima che sieno terminate.

2. Ciascuno degli associati può servirsi delle cose spettanti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e che non se ne serva contro l' interesse della società, ed in maniera ad impedire i di lui socj a servirsene, a termini del loro dritto.

3. Ciascun socio è in ragione di obbligare i di lui associati a fare con esso le spese, che sono necessarie per la conservazione delle cose sociali.

4. Uno de' socj non può fare innovazioni sopra gli stabili dipendenti dalla società, ancorchè le sostenesse per vantaggiose a questa società, se gli altri soci non vi acconsentono.

1860. Il socio non amministratore non può vendere, nè impegnare le cose benchè mobili dipendenti dalla società.

1861. E' facoltativo a cadaun socio senza il consenso de' di lui socj di associarsi una terza persona relativamente alla parte, che le spetta in società; non potrà senza tale consenso associarla alla società anche nel caso che ne avesse l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' socj verso terzi.

ARTICOLO 1862.

Nelle società, escluse quelle di commercio, i socj non sono punto obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno degli associati non può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno dato il potere.

1863. Gli associati sono obbligati verso il creditore, con cui hanno contrattato, ciascuno per somma e parte eguale, ancorchè uno d' essi avesse in società una parte minore, se però nell' atto non si è specificamente ristretta la di costui obbligazione in proporzione di quest' ultima parte.

1864.

1864. La ſtipulazione portante che l' obbligazione fu contratta per conto ſociale, obbliga ſoltanto quello, che ha contrattato, e non gli altri, ſalvo che queſti gliene abbino data la facoltà, o che la coſa ſiaſi convertita in vantaggio della ſocietà.

CAPITOLO IV.

Delle diverſe maniere, con cui finiſce la ſocietà.

ARTICOLO 1865.

La ſocietà finiſce,

1. Spirato il termine, per cui eſſa fu contratta;
2. Eſtinguendoſi la coſa, o terminata la negoziazione;
3. Colla morte naturale di qualcheduno de' ſocj;
4. Colla morte civile, interdizione, o fallimento d'uno d'eſſi;
5. Colla volontà, con cui un ſolo o più eſprimano di non eſſere ſocj.

1866. Non può provarſi la prorogazione d'una ſocietà contratta a tempo determinato, che con ſcrittura riveſtita delle formalità ſteſſe del contratto di ſocietà.

1867. Allorquando uno de' ſocj ha promeſſo di mettere in comunione la proprietà d'una coſa, ſe queſta viene a perire prima d'eſſere ſtata poſta in ſocietà, queſta è diſciolta quanto a tutti i ſocj.

E' ſimilmente ſciolta in qualunque caſo venendo a perire la coſa, quando ſi è ſolo poſta in ſocietà la ragione di godere della medeſima, e che la proprietà è rimaſta a mani dell' aſſociato.

La ſocietà però non è riſolta col deperimento della coſa, la di cui proprietà fu poſta in ſocietà.

1868. Eſſendoſi convenuto, che in caſo di morte d'uno de' ſocj foſſe continuata la ſocietà o col di lui erede, o ſoltanto fra i ſocj ſuperſtiti, tali diſpoſizioni ſaranno eſeguite; nel ſecondo caſo l' erede del ſocio defunto ha ſolo ragione per la diviſione della ſocietà, avuto riguardo alla

di lei situazione al tempo della morte del socio, e non può avere parte nelle ragioni ulteriori, che per quanto queste sono una necessaria conseguenza di quanto si è operato prima della morte del socio, a cui succede.

1869. Lo scioglimento della società per volontà d'una delle parti ha luogo solo nelle società, la durazione delle quali è illimitata, e si ottiene mediante una rinuncia notificata a tutti gli associati, purchè tale rinuncia sia con buona fede, e non fatta fuori di tempo.

1870. Non è di buona fede la rinuncia, quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il vantaggio, che i socj eransi proposto di ricavare in comune.

Essa è fatta fuori tempo, quando le cose non sono più intiere, e che l'interesse della società esige sia differito il di lei scioglimento.

1871. Non può da uno de' socj chiedersi la risoluzione delle società contratte a tempo se non è spirato il termine, salvo vi fossero giuste cause, come quando uno de' socj non compie a' di lui impegni, o che una malattia abituale lo rende inabile agli affari della società, ovvero occorrano casi simili, le legittimità, e peso de' quali sono lasciati all'arbitrio de' giudici.

1872. Sono applicabili alle divisioni tra socj e regole riguardanti la divisione delle eredità, la forma di questa divisione, e le obbligazioni, che hanno luogo tra i coeredi.

Disposizioni relative alle società di commercio.

1873. Il disposto dal presente titolo non è applicabile alle società di commercio, salvo in quei punti che non è contrario alle leggi ed usi del commercio.

Legge delli 18. ventoso anno 12.

TITOLO DECIMO

Dell' impreſtito.

ARTICOLO 1874.

L' impreſtito è di due ſorta:
Quello di coſe, delle quali ſe ne può far uſo ſenza conſumarle,
E quello di coſe, che coll' uſo ſi conſumano.
Il primo ſi chiama impreſtito ad uſo, oſſia *comodato*.
Il ſecondo ſi chiama impreſtito di conſumazione, o ſemplicemente impreſtito.

CAPITOLO PRIMO

Dell' impreſtito ad uſo, oſſia comodato.

SEZIONE PRIMA.

Della natura del comodato.

ARTICOLO 1875.

Il *comodato* è un contratto, col quale uno rimette ad un altro una coſa perchè ſe ne ſerva, con obbligo a colui che la riceve di reſtituirla dopo che ſe ne farà ſervito.
1876. Il *comodato* per natura ſua è gratuito.

1877.

1877. Il concedente ritiene il dominio della cosa imprestata.

1878. Tutte le cose cadenti in commercio, e che coll'uso non si consumano, sono suscettibili di questo contratto.

1879. Le obbligazioni, che si contraggono in virtù del *comodato*, passano negli eredi del *comodante* e del comodatario.

Se però l'imprestito si è fatto in contemplazione della persona del comodatario, in tal caso i di lui eredi non possono continuare a gioire della cosa imprestata.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

ARTICOLO 1880.

Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene in altro uso, che in quello che fu determinato dalla di lei natura, o dalla convenzione, a pena de' danni ed interessi, ove siavi luogo.

1881. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, e per un tempo maggiore di quello che dovrebbe, sarà contabile della perdita succeduta anche per accidente fortuito.

1882. Se la cosa imprestata perisce per un accidente, da cui l'avrebbe potuta sottrarre, surrogando la di lui propria, o se non potendo salvare che una delle due, ha dato la preferenza alla di lui propria, è obbligato per la perdita dell'altra.

1883. Se al tempo dell'imprestito la cosa fu stimata, la perdita è a peso del comodatario, se non vi è convenzione contraria.

1884. Se la cosa si deteriora a causa unicamente dell'uso per cui fu imprestata, e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato per i deterioramenti.

1885.

1885. Il comodatario non può ritenersi la cosa imprestatagli in compenso di ciò che il comodante le deve.

1886. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa, non potrà ripeterla.

1887. Se più persone si sono unitamente fatto imprestare la stessa cosa, sono solidariamente obbligate verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

ARTICOLO 1888.

Il comodante nón può ripigliare la cosa imprestata, se non trascorso il tempo che si è convenuto, od in difetto di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all' uso per cui fu imprestata.

1889. Ciò non ostante, se pendente la detta dilazione, o prima che abbi cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante una urgente, e non preveduta necessità di riavere la sua cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirgliela.

1890. Se pendente la durazione dell' imprestito il comodatario fu obbligato per conservare la cosa a fare qualche spesa straordinaria, necessaria, e di tanta urgenza a non lasciar tempo a prevenirne il comodante, questi sarà obbligato a farne il rimborso.

1891. Quando la cosa imprestata è talmente difettosa; che possa apportare pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti non ne ha avvertito il comodatario.

CA-

CAPITOLO II.

Dell' imprestito di consumazione, ossia semplice.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

ARTICOLO 1892.

Il mutuo è un contratto, con cui uno de' contraenti rimette all' altro una quantità di cose, che coll' usarne si consumano, col peso a questo ultimo di restituirgli altrettanto della stessa specie e qualità.

1893. In forza di questo prestito, colui che lo riceve, diviene padrone della cosa imprestata, e però venendo in qualunque maniera a perire, perisce per di lui conto.

1894. Non possono darsi a mutuo cose, le quali, sebbene d'una medesima specie, sono però diverse nell' individuo, come occorre negli animali: in tal caso sarebbe un comodato.

1895. L'obbligo risultante da un imprestito in denari è sempre della somma numerica spiegata nel contratto.

Occorrendo, prima che scada il termine del pagamento, aumento o diminuzione della moneta, il debitore deve restituire la somma numerica imprestata, e non è obbligato a restituire che detta somma nella specie in corso al tempo del pagamento.

1896. La regola, di cui nel precedente articolo, non ha luogo se l' imprestito fu fatto in lingotti.

1897. Se si sono imprestati lingotti, o derrate, qualunque sia l'aumento o diminuzione del loro prezzo, il debitore è tenuto a restituire la stessa quantità e qualità, e non deve restituire che la medesima.

SE-

SEZIONE II.

Dell' obbligo di colui che fa l' impreſtito.

ARTICOLO 1898.

Nel mutuo il mutuante è obbligato alla ſteſſa riſponſabilità ſtabilita coll' articolo 1891 per il comodato.

1899. Il mutuante non può ripetere le coſe impreſtate prima del convenuto termine.

1900. Non eſſendoſi fiſſato il termine per la reſtituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione proporzionata alle circoſtanze.

1901. Eſſendoſi convenuto che il mutuante pagherebbe quando potrebbe, o quando ne aveſſe i mezzi, il giudice gli preſcriverà un termine a ſeconda delle circoſtanze.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

ARTICOLO 1902.

Il mutuario è obbligato di reſtituire le coſe impreſtate nella ſteſſa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

1903. Se ſi trova impoſſibilitato a ſoddiſfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui doveva a termini della convenzione farſene la reſtituzione.

Se non ſi è provveduto circa tale tempo e luogo, il pagamento ſi fa ſecondo il valore corrente al tempo e luogo dove fu fatto l' impreſtito.

1904. Se il mutuatario non reſtituiſce nel convenuto termine le coſe impreſtate, od il loro valore, ne deve corriſpondere l' intereſſe dal giorno della giudiciale domanda.

CA-

CAPITOLO III.

Dell' impreſtito ad intereſſe.

ARTICOLO 1905.

E' lecita la ſtipulazione degl' intereſſi nell' impreſtito ſemplice ſia di denaro, ſia di derrate, ſia di altre coſe mobili.

1906. Il mutuatario che ha pagato intereſſi non ſtati patteggiati, non può nè ripeterli, nè imputarli nel capitale.

1907. L'intereſſe è legale, e convenzionale; l' intereſſe legale è fiſſato dalla legge; l' intereſſe convenzionale può eſſere maggiore di quello fiſſato dalla legge, ogniqualvolta queſta non lo proibiſce.

La taſſa dell' intereſſe convenzionale deve eſſere fiſſata dalla ſcrittura.

1908. La quitanza ſpedita del capitale ſenza riſerva degl' intereſſi ne fa preſumere il pagamento, e ne porta la liberazione.

1909. Si può ſtipulare un intereſſe mediante un capitale, che il mutuante ſi obbliga di non ripetere.

In queſto caſo l' impreſtito ſi chiama *coſtituzione di rendita.*

1910. Queſta rendita può coſtituirſi in due maniere, in perpetuo cioè, e pendente la vita.

1911. La rendita coſtituita in perpetuo è di natura ſua redimibile.

I contraenti poſſono ſoltanto patteggiare, che il riſcatto non poſſa effettuarſi prima di un dato termine, il quale non potrà oltrepaſſare gli anni dieci, ovvero che al riſcatto debba precedere l' avviſo al creditore a quel termine anticipato che tra i contraenti ſi ſarà ſtabilito.

1912. Il debitore d' una rendita perpetua può coſtringerſi a redimerla;

1. Se pendenti due anni ceſſa dal compiere alle di lui obbligazioni;

2. Se-

2. Se non somministra al creditore le cautele che col contratto ha promesse.

1913. Si fa anche luogo ad esigere il capitale d' una rendita perpetua in caso di fallimento, o bancarotta del debitore.

1914. Le regole riguardanti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo *de' contratti di sorte*.

Legge dei 23 ventoso anno 12.

TITOLO XI.

Del deposito, e del sequestro.

CAPITOLO PRIMO.

Del deposito in generale, e delle di lui diverse specie.

ARTICOLO 1915.

Il deposito generalmente parlando è un atto, con cui si riceve una cosa altrui, coll' obbligo di custodirla, e restituirla in natura.

1916. Vi sono due sorta di deposito, cioè il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CA-

CAPITOLO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE PRIMA.

Della natura, e sostanza del contratto di deposito.

ARTICOLO 1917.

Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1918. Non può riguardare che cose mobili.

1919. Si perfeziona colla tradizione vera, o finta della cosa, che si deposita.

Basta la finta tradizione, quando il depositario è di già per qualunque altro titolo in possesso della cosa, che si conviene lasciargli a titolo di deposito.

1920. Il deposito è volontario, o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

ARTICOLO 1921.

Il deposito volontario si contrae col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve il deposito.

1922. Il deposito volontario regolarmente non può farsi che dal padrone della cosa depositata, o di consenso espresso, o tacito del medesimo.

1923.

1923. La prova del deposito volontario deve darsi per scrittura: non si ammette la prova per mezzo di testimonj, se il valore eccede cento e cinquanta franchi.

1924. Allorquando il deposito eccedente cento e cinquanta franchi non è provato da scrittura, si presta fede a colui, ch'è convenuto come depositario sulla di lui dichiarazione sia in ordine al deposito medesimo, sia in ordine alle cose, che ne formano l'oggetto, sia in ordine alla loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può effettuarsi che fra persone abili a contrattare.

Ciò non ostante se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattogli da persona incapace, è tenuto a tutte le obbligazioni d'un vero depositario: essa può essere convenuta in giudicio dal tutore od amministratore della persona, che ha fatto il deposito.

1926. Se il deposito fu fatto da persona capace presso persona incapace, quegli che ha fatto il deposito non avrà altra azione, che la vindicatoria, finchè la cosa depositata esiste presso il depositario, ovvero potrà agire per la restituzione fino alla concorrente di quanto si è convertito in vantaggio del depositario.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del depositario.

ARTICOLO 1927.

Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza, che adopera nelle cose ad esso spettanti.

1928. Il disposto dal precedente articolo deve osservarsi con maggior rigore. 1. Se il depositario si è offerto spontaneamente a ricevere il deposito; 2. Se ha patteggiato uno stipendio per custodire il deposito; 3. Se il deposito fu fatto unicamente in vantaggio del depositario; 4. Se si è convenuto espressamente dovere il depositario rispondere di qualunque negligenza.

1929. Il depositario non è tenuto de' casi fortuiti, salvo sia stato costituito in mora a restituire la cosa depositata.

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l' espresso, o presunto consenso del deponente.

1931. Non deve punto ricercare di conoscere le cose, che gli sono state depositate, se queste gli sono state affidate in un baule chiuso, od in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire individualmente le cose stesse, che ha ricevuto.

Quindi il deposito di denaro monetato deve restituirsi nelle medesime specie, con cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che nel caso di diminuzione del loro valore.

1933. Il depositario non è tenuto di restituire la cosa depositata, salvochè nello stato, in cui si trova al momento della restituzione; le deteriorazioni avvenute senza di lui colpa sono a peso del deponente.

1934. Il depositario, a cui fu tolta con forza irresistibile la cosa depositata, e che ha ricevuto una somma, o qualche altra cosa a di lei vece, deve restituire ciò che ha avuto in contraccambio.

1935. L' erede del depositario, il quale con buona fede ha venduto la cosa, che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a rendere il prezzo ricevuto, o di cedere le di lui ragioni verso il compratore, ove non gli sia stato pagato il prezzo.

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, i quali siensi percetti dal depositario, questi è obbligato a restituirli; non deve alcun interesse del denaro depositato, salvo che dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a colui che gliel' ha affidata, od a colui, in nome del quale fu fatto il deposito, o che fu indicato per riceverlo.

1938. Non può pretendere che colui, che ha fatto il deposito, provi essere padrone della cosa depositata.

Ciò non di meno riconoscendo essere stata derubata la cosa, e ne conosca il vero padrone, deve notificare a questi il fattogli deposito, con istanza a richiamarlo in un sufficiente determinato termine. Se quegli, a cui fu fatta la denuncia, è negligente nel richiamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla restituzione a colui, da cui l' ha ricevuto.

1939. In caso di morte naturale o civile della persona che ha fatto il deposito, la cosa depositata non potrà restituirsi che al di lei erede.

Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a caduno d' essi per loro parte e porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono tra essi accordarsi per riceverla.

1940. Se la persona che ha fatto il deposito, ha cangiato di stato; per esempio se la donna, che al tempo del fatto deposito era libera, siasi posteriormente maritata, e si trovi in potere del marito; se il maggiore che ha depositato sia stato interdetto, in tutti questi casi ed altri di simile natura, il deposito non può restituirsi che a colui che ha l'amministrazione delle ragioni e beni del deponente.

1941. Se il deposito fu fatto da un tutore, da un marito, o da un amministratore in una di tali loro qualità, non può farsene la restituzione, che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se il loro maneggio è terminato.

1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo, in cui deve farsi la restituzione, il depositario è obbligato di trasportarvi la cosa depositata. Essendovi spese pel trasporto, queste sono a peso del deponente.

1943. Se il contratto non spiega il luogo della restituzione, essa deve farsi nel luogo stesso del deposito.

1944. Il deposito deve restituirsi al deponente tosto che lo richieda, ancorchè nel contratto si fosse fissato un termine per la restituzione, salvo che il depositario abbia tra le mani un sequestro, od una opposizione alla restituzione o traslocazione della cosa depositata.

1945. Il depositario infedele non è ammesso alla cessione de' beni.

1946. Qualunque obbligazione del depositario si estingue, se viene a conoscere, ed a provare essere egli stesso il padrone della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni del deponente.

ARTICOLO 1947.

Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese che ha fatte per conservare la cosa depositata, e tenerlo rilevato de' danni che il deposito gli ha potuto arrecare.

1948. Il depositario può ritenere il deposito fino all'intiero pagamento di ciò che gli è dovuto a causa del deposito.

SEZIONE IV.

Del deposito necessario.

ARTICOLO 1949.

Il deposito necessario è quello, a cui costringe un qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio, od altra non preveduta disgrazia.

1950. Può essere ammissibile la prova del deposito necessario per testimonj, anche nel caso si trattasse di somma maggiore di centocinquanta franchi.

1951. Il deposito necessario è nel resto sottoposto alle regole precedentemente enunziate.

1952. Gli albergatori e osti sono risponsali come depositarj degli effetti introdotti dai viandanti che alloggiano ne' loro alberghi. Il deposito di questi effetti deve essere riguardato come deposito necessario.

1953. Sono risponsali del furto o danni degli effetti del viandante, sia che il furto sia stato fatto, o che il danno sia stato cagionato dalle persone di servizio, o preposte all'

oste-

osteria, o da persone estranee, che vanno e vengono all' osteria.

1954. Non è tenuto de' furti commessi a forza armata od irresistibile.

CAPITOLO III.

Del sequestro.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse sorta di sequestro.

ARTICOLO 1955.

Il sequestro è o convenzionale, o giudiciale.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

ARTICOLO 1956.

Il sequestro convenzionale è il deposito fatto da una o più persone d'una cosa litigiosa presso un terzo, il quale è obbligato a restituirla, terminata la lite, alla persona, a cui sarà giudicato dover spettare.

1957. Il sequestro può essere non gratuito.

1958. Allorquando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, sotto le infra enunziate differenze.

1959. Possono sequestrarsi non solo cose mobili, ma anche cose immobili.

1960. Il depositario incaricato del deposito non può essere sciolto dalla di lui obbligazione, prima che sia terminata la

la lite, salvo col consenso di tutti gl' interessati, o per una legittima causa.

SEZIONE III.

Del sequestro, ossia deposito giudiciale.

ARTICOLO 1961.

Il giudice può ordinare il sequestro,
1. Dei mobili espletati in odio del debitore;
2. Di uno stabile, o di una cosa mobile, il di cui dominio, o possesso è in contesa fra due o più persone;
3. Delle cose, che un debitore offre per essere liberato.

1962. Lo stabilimento di un custode giudiciale fa, che tra il sequestrante, ed il custode nascono delle obbligazioni vicendevoli. Il custode deve impiegare nella conservazione degli effetti sequestrati la diligenza d'un buon padre di famiglia.

Deve rappresentarli sia in iscarico del sequestrante per la vendita, sia alla parte, in di cui odio si è proceduto agli atti esecutivi, in caso venga rivocato il sequestro.

L'obbligazione del sequestrante consiste nel pagare al custode lo stipendio dalla legge stabilito.

1963. Il deposito giudiciale viene affidato sia ad una persona, in cui le parti interessate hanno tra esse concordato, sia ad una persona eletta d'officio dal giudice.

In ambedue i casi quegli, a cui fu affidata la cosa, è sottoposto a tutte le obbligazioni portate dal sequestro convenzionale.

Legge delli 19 ventoso anno 12.

TITOLO XII.

Dei contratti di sorte.

ARTICOLO 1964.

Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i di cui effetti in ordine al guadagno o perdita sia di tutti i contraenti, sia di uno o più d'essi, dipende da un incerto avvenimento.

Tali sono il contratto d'assicurazione;
il prestito a gran rischio;
il giuoco e la scommessa;
il contratto di rendita vitalizia.

I due primi sono regolati da leggi marittime.

CAPITOLO I.

Del giuoco, e della scommessa.

ARTICOLO 1965.

La legge non dà azione per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

1966. I giuochi destinati ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi ed a cavallo, le corse de' carri, il giuoco della palla, ed altri giuochi di tale natura, che dipendono dalla disinvoltura, e dall'esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione;

Ciò non ostante il tribunale potrà rigettare la domanda, qualora le sembrerà eccessiva la somma.

1967. In nessun caso il perdente potrà ripetere ciò, che avrà spontaneamente pagato, salvo che per parte del vincitore vi sia stata frode, soperchieria, o truffa.

CAPITOLO II.

Del contratto di rendita vitalizia.

SEZIONE PRIMA.

Delle condizioni necessarie per la sussistenza del contratto.

ARTICOLO 1968.

La rendita vitalizia può constituirsi a titolo oneroso, mediante una somma di denaro, o per un mobile valutabile, o per uno stabile.

1969. Essa può anche costituirsi a titolo semplicemente gratuito per donazione fra vivi, o per testamento: essa deve in tal caso essere rivestita delle formalità volute dalla legge.

1970. Nel caso del precedente articolo la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se oltrepassa la quota, per cui è permesso di disporre: essa è di nessun effetto, se è fatta ad una persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla testa di colui, che somministra il prezzo, quanto sulla testa d'una terza persona non avente diritto di goderne.

1972. Essa può costituirsi sopra una o più teste.

1973. Essa può costituirsi a vantaggio di un terzo, quantunque il prezzo sia somministrato da un'altra persona.

In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d'una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, salvi i casi di riduzione, e di nullità, enunziati nell'art. 1970.

1974. Qualunque contratto di rendita vitalizia fondato sopra la testa d'una persona, che già al tempo del contratto fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso avrà luogo in ordine al contratto, con cui la rendita fosse stata stabilita sopra la testa d'una persona-

sona attaccata da malattia, per cui essa si fosse resa defunta fra i venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi secondo la rata, che piacerà alle parti contraenti di fissare.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto fra i contraenti.

ARTICOLO 1977.

Quello, a di cui profitto fu costituita una rendita vitalizia mediante prezzo, può chiedere la retrocessione del contratto; se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per la di lui esecuzione.

1978. Il solo difetto di pagamento delle annualità decorse della rendita non autorizza punto quegli, in di cui vantaggio è costituita, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo da lui alienato; ha solo la ragione di far sequestrare, e far vendere i beni del di lui debitore, e di far ordinare, o far prestare il consenso per l' impiego sul prodotto della vendita di somma bastevole per pagare gli arretrati.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita offerendosi di rimborsare il capitale, e rinunciando a ripetere gli arretrati pagati; è obbligato alla prestazione dell' annualità pendente la vita della persona, o persone, sopra la testa delle quali fu costituita la rendita, qualunque sia l' età di queste persone, e per gravoso che abbia potuto divenire il pagamento della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario, in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto.

Ciò nondimeno se si è convenuto ch' essa dovesse pagarsi anticipatamente, la somma che doveva pagarsi, è dovuta dal giorno in cui doveva farsene il pagamento.

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non possa sequestrarsi, salvo quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982.

1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario: il pagamento se le deve continuare pendente la di lui vita naturale.

1983. Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, salvo giustificando la di lui esistenza, o quella della persona, su la di cui testa essa è stata costituita.

Legge delli 19. ventoso anno 12.

TITOLO XIII.

Del mandato.

CAPITOLO I.

Della natura, e forma del mandato.

ARTICOLO 1984.

Il mandato, o procura è un atto, con cui una persona dà ad un'altra la facoltà di fare qualunque cosa per il mandante, ed in di lui nome.

Il contratto non si perfeziona, che colla accettazione del mandatario.

1985. La procura può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, ed anche per lettera. Può altresì farsi verbalmente, ma non sarà ammessibile la prova per testimonj, salvo che in conformità del titolo del codice riguardante *le obbligazioni convenzionali in generale*.

L'accettazione del mandato può essere tacita, e dedursi dall'esecuzione datagli dal mandatario.

1986. Il mandato è gratuito, se non vi è patto contrario.

1987. Il mandato è o speciale e per un affare, e per certi affari unicamente, ovvero generale per tutti gli affari del mandante.

1988. Il mandato concepito in termini generali, non abbraccia che gli atti d'amministrazione.

Trattandosi d'alienazione od ipoteca, o di qualche altro atto di dominio, il mandato deve essere espresso.

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre a ciò, ch'è portato dal di lui mandato: la facoltà di transigere non inchiude quella di compromettere.

1990. Le donne, i minori emancipati possono essere scielti per procuratori, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, salvo che a tenore delle regole generali riguardo alle obbligazioni de' minori, nè contro la donna maritata, e la quale abbia accettato il mandato senza autorizzazione del marito, salvo che a norma delle regole stabilite nel titolo *del matrimonio, e dei dritti dei consorti*.

CAPITOLO II.

Obbligazioni del mandatario.

ARTICOLO 1991.

Il mandatario è obbligato ad eseguire il mandato, fino a che ne resta incaricato, ed è tenuto de' danni, che dalla di lui inesecuzione potrebbero derivare.

E' obbligato pure di ultimare l'affare incominciato al tempo del decesso del mandante, quando vi fosse qualche pericolo nel ritardo.

1992. Il mandatario non solo è tenuto del dolo, ma anche della colpa che commette amministrando.

Ciò non di meno la risponsabilità riguardo alla colpa si applica con minor rigore a colui, il di cui mandato è gratuito, di quello sia a colui, che riceve stipendio.

1993. Qualunque mandatario è obbligato a render conto del di lui maneggio, e di consegnare al mandante quanto ha esatto in virtù della di lui procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse punto dovuto al mandante.

1994. Il mandatario risponde di colui, che ha surrogato nell'amministrazione:

1. Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire una qualche persona;

2.

2. Quando gli fu accordata tale facoltà senza indicazione della persona, e che la persona scielta era notoriamente inabile, ovvero senza mezzi di pagare.

In tutti i casi il mandante può agire direttamente contro le persone, che il mandatario si è surrogato.

1995. Quando vi sono più procuratori, o mandatarj costituiti collo stesso atto, non vi è obbligazione solidaria fra essi, che in quanto la medesima è espressa.

1996. Il mandatario deve corrispondere l'interesse delle somme, che ha impiegato in proprio vantaggio, cominciando dal giorno di detto impiego, e di quelle somme, di cui fosse debitore, cominciando dal giorno, in cui sarà stato costituito in mora.

1997. Il mandatario, il quale ha dato alla parte, con cui contratta nella detta qualità, una sufficiente notizia del di lui potere, non è garante per ciò, che si fosse operato oltre tale potere, salvo siasi sottomesso in nome proprio.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni del mandante.

ARTICOLO 1998.

Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a seconda del potere datogli.

Non è obbligato per ciò, che si fosse fatto oltre il potere, salvo in quanto l'abbia espressamente, o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipate e spese, che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e pagargli lo stipendio, allorquando fu promesso.

Non essendovi colpa alcuna imputabile al mandatario, il mandante non è dispensato dal fare tale rimborso e pagamento ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'importare delle spese ed anticipate sotto il pretesto, che potessero essere minori.

2000. Il mandante deve pure indennizzare il mandatario delle

le perdite, che questi avesse sofferte a motivo del di lui maneggio senza imprudenza ad esso imputabile.

2001. Il mandante deve al mandatario gl' interessi delle somme da questi esposte dal giorno dell' esposizione giustificata.

2002. Allorquando il mandatario fu costituito da più persone per un affare comune, ciascheduna d' esse n' è obbligata solidariamente per tutti gli effetti del mandato.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere, con le quali si estingue il mandato.

ARTICOLO 2003.

Il mandato finisce,

Colla revoca del mandatario,

Colla rinuncia di questi al mandato,

Colla morte naturale, o civile, coll'interdizione o fallimento sia del mandante, sia del mandatario.

2004. Il mandante può a suo piacimento rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a rimettergli sia la scrittura privata, in cui è contenuta, sia l'originale della procura, se fu spedita per brevetto, sia la copia, ove se ne sia conservata la minuta.

2005. Non può la revoca della procura notificata soltanto al mandatario opporsi a'terzi, che ignorando detta revoca hanno contrattato; salva ragione al mandante per il di lui rilevo contro il mandatario.

2006. La costituzione d'un nuovo procuratore per lo stesso affare equivale alla revoca del primo, dal giorno in cui gli fu notificata.

2007. Il mandatario può rinunciare al mandato mediante notificanza al mandante della rinuncia.

Ciò non ostante, se tale rinuncia pregiudica il mandante, questi dovrà essere indennizzato dal mandatario, salvo que-

questi sia nell'impossibilità di continuare nella procura senza soffrire un considerevole pregiudicio.

2008. Se il mandatario ignora la morte del mandante, od una delle cause, per le quali cessa il mandato, sussiste ciò che ha operato pendente l'ignoranza.

2009. Ne' premessi casi le obbligazioni sono eseguite in riguardo a' terzi, che sono in buona fede.

2010. In caso di morte del mandatario, i di lui eredi deggiono darne avviso al mandante, e provvedere intanto a ciò, che le circostanze esigono per l'interesse di questi.

Legge delli 24. piovoso anno 12.

TITOLO XIV.

Delle fidejussioni.

CAPITOLO I.

Della natura, ed estensione delle fidejussioni.

ARTICOLO 2011.

Colui che si è reso sicurtà d'una obbligazione, si sottomette a favore del creditore a soddisfare alla medesima, ove il debitore non vi adempisca egli stesso.

2012. La fidejussione non può esistere che per una obbligazione valida.

Può per altro prestarsi la fidejussione per un'obbligazione, la quale in vista d'un'eccezione meramente personale dell'obbligato potesse essere di essun effetto, come succede nel caso della minor età.

2013. La fidejussione non può superare ciò ch'è dovuto dal debitore, ne passarsi sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e sotto condizioni più lievi.

La

La fidejuſſione eccedente il debito, o preſtata ſotto condizioni più onerose non è punto nulla, ma ſolo deve reſtringerſi a quanto è portato dalla obbligazione principale.

2014. Si può eſſere ſicurtà ſenza ordine, anzi all' inſaputa di colui, per cui s' incontra l' obbligazione.

Si può anche eſſere ſicurtà tanto del debitore principale, che di colui che fu per queſti ſicurtà.

2015. La fidejuſſione non ſi preſume punto; deve eſſer eſpreſſa, e non può eſtenderſi oltre i limiti ne' quali fu contrattata.

2016. La fidejuſſione indefinita per una obbligazione principale ſi eſtende a tutti gli acceſſorj del debito, ed anche alle ſpeſe della prima iſtanza, e a tutte quelle poſteriori alla denunzia che vien fatta al ſicurtà.

2017. Le obbligazioni de' ſicurtà paſſano ai loro eredi, ſalvo quella d' eſſer ſoggetti alla cattura, ſe l' obbligazione era tale, che il ſicurtà vi ſi foſſe ſottomeſſo.

2018. Il debitore obbligato a preſtar ſicurtà, deve dare una perſona, che ſia capace di contrattare, che abbia beni ſufficienti per cautelare l' oggetto dell' obbligazione, e che ſia domiciliata nel diſtretto del tribunale d' appello, in cui deve preſtarſi la cauzione.

2019. La riſponſabilità di un ſicurtà ſi miſura avuto riguardo alle di lui proprietà di poderi, ſalvo che nelle materie di commercio, o quando il debito è tenue.

Non ſi ha verun riguardo ai beni ſtabili cadenti in lite, od a quelli, de' quali per la loro lontananza del luogo, ove ſono poſti, ne foſſe difficile la diſcuſſione.

2020. Allorquando il ſicurtà volontariamente o giudicialmente accettato dal creditore viene a renderſi poſteriormente inſolvendo, fa di meſtieri di darne un altro.

Queſta regola è ſoggetta ad eccezione nel caſo ſoltanto, in cui il ſicurtà non è ſtato altrimenti preſtato, ſalvo che in forza d' una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per ſicurtà quella tale determinata perſona.

CA-

CAPITOLO II.

Degli effetti della fidejuſſione.

SEZIONE PRIMA.

Dell' effetto della fidejuſſione tra il creditore ed il ſicurtà.

ARTICOLO 2021.

Il ſicurtà non è obbligato a pagare al creditore, che in difetto del debitore, il quale deve prima d' ogni coſa eſſere eſcuſſo ne' ſuoi beni, ſalvo che il ſicurtà abbia rinunciato al beneficio d' eſcuſſione, o che ſiaſi obbligato ſolidariamente col debitor principale, nel qual caſo l' effetto della di lui obbligazione è regolato da'medeſimi principj che ſi ſono ſopra ſtabiliti riſpetto ai debiti ſolidarj.

2022. Il creditore non è obbligato ad eſcutere il debitor principale, ſalvo quando il ſicurtà lo richiede nelle prime iſtanze, che contro di eſſo vengono propoſte.

2023. Il ſicurtà che chiede l' eſcuſſione, deve indicare al creditore i beni del debitor principale, ed anticipare il denaro baſtante per procedere all' eſcuſſione.

Non deve il medeſimo indicare nè beni del debitor principale ſituati fuori del circondario del tribunal d' appello del luogo ove deve farſi il pagamento, nè beni litigioſi, nè quelli ipotecati per cautela del debito, che non foſſero più poſſeduti dal debitore.

2024. Ogniqualvolta il ſicurtà ha fatta l' indicazione de' beni, autorizzata col precedente articolo, e che ha ſomminiſtrato il danaro ſufficiente per l' eſcuſſione, il creditore è riſponſale in ordine al ſicurtà, ſino alla concorrente de' beni indicati, dell' inſolvibilità ſopravvenuta al debitor principale per difetto di procedimento.

2025. Quando più persone si sono rese sicurtà per uno stesso debitore, e per uno stesso debito, esse sono obbligate ciascheduna per tutto il debito.

2026. Ciò nondimeno ciascheduna d'esse può pretendere che il creditore divida prima d'ogni cosa la sua azione, e la restringa alla parte e porzione di cadauno de' sicurtà, salvo siasi rinunciato al beneficio di divisione.

Allorquando nel tempo in cui uno de' sicurta ha fatto pronunciare la divisione, ve ne erano degl'insolvendi, questo sicurtà è proporzionatamente tenuto di tali insolvibilità; ma non può più essere molestato per causa di quelle insolvibilità, che fossero sopravvenute dopo la divisione.

2027. Se il creditore, egli medesimo, e di spontanea volontà, ha diviso la di lui azione, non può venir contro questa divisione, quantunque vi fossero, anche prima del tempo, in cui ha consentito nella suddetta guisa, sicurtà insolvendi.

SEZIONE II.

Dell'effetto della fidejussione tra il debitore, ed il sicurtà.

ARTICOLO 2028.

Il sicurtà che ha pagato, ha il regresso contro il debitor principale, sia che la fidejussione siasi prestata a scienza, o ad insaputa del debitore.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale, che per gl'interessi, e spese; ciò non ostante il sicurtà non ha il regresso, salvo che per le spese da esso fatte dopo la denuncia da lui fatta al debitor principale delle istanze contro di esso proposte.

Egli ha pure il regresso, ove siavi luogo, per i danni ed interessi.

2029. Il sicurtà che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi erano più debitori principali *in solidum* d'uno stesso debito, il sicurtà che si è reso cauzione per

tutti, ha contro ciascuno d' essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il sicurtà che una volta ha pagato, non ha il regresso contro il debitor principale che ha pagato un' altra volta, allorquando non gli ha dato avviso del pagamento per esso fatto, salva la di lui azione contro il creditore per la repetizione.

Allorchè il sicurtà, senza essere pulsato, e senza avere avvisato il debitore principale, avrà pagato, esso non avrà punto il regresso contro di questi, nel caso in cui al momento del pagamento questo debitore avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva però al sicurtà l' azione contro del creditore per la repetizione.

2032. Il sicurtà, anche prima d' aver pagato, può agire contro il debitore per la di lui indennità,

1. Quando è convenuto in giudicio per il pagamento;

2. Quando il debitore ha fallito, od è prossimo a fallire;

3. Quando il debitore si è obbligato di liberarlo in un certo tempo;

4. Allorchè il debito è divenuto esigibile per essere scaduto il termine sotto di cui esso era stato contratto;

5. Terminando gli anni dieci ogniqualvolta l' obbligazione principale non ha termine fisso per la scadenza, salvochè l' obbligazione principale non fosse di natura tale a potersi estinguere prima d' un determinato tempo, come sarebbe l' obbligazione della tutela.

SEZIONE III.

Dell' effetto della fidejussione tra i confidejussori.

ARTICOLO 2033.

Qualunque volta più persone si sono rese sicurtà per un medesimo debitore, e medesimo debito, il sicurtà che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri sicurtà, ciascheduno per sua parte e porzione.

Ma questo regresso ha luogo soltanto, quando il sicurtà ha pagato in uno de' casi enunciati nel precedente articolo.

CAPITOLO III.

Dell' estinzione delle fidejussioni.

ARTICOLO 2034.

Si estingue l'obbligazione proveniente dalla fidejussione per le stesse cause, per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2035. La confusione che succede nella persona del debitor principale, o del di lui sicurtà, allorchè l'uno resta erede dell' altro, non estingue punto l'azione del creditore contro colui, che si è reso sicurtà del sicurtà.

2036. Il sicurtà può valersi contro il creditore di tutte le eccezioni spettanti al debitor principale, e che sono inerenti al debito.

Ma non può valersi di quelle, che sono semplicemente personali al debitore.

2037. Il sicurtà è liberato, allorchè non può più per fatto del creditore aver effetto a di lui favore il subingresso nelle ragioni, ipoteche, e poziorità del creditore.

2038. Accettando il creditore spontaneamente uno stabile, o qualunque altro effetto in paga del debito principale, il sicurtà resta liberato, ancorchè il creditore ne venisse spossessato.

2039. La semplice proroga del termine, accordata dal creditore al debitor principale, non libera punto il sicurtà, il quale in questo caso può agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

CAPITOLO IV.

Del ſicurtà legale, e del ſicurtà giudiziale.

ARTICOLO 2040.

Qualunque volta una perſona è obbligata dalla legge, o da una ſentenza a dar ſicurtà, deve queſti adempire alle condizioni preſcritte dagli articoli 2018 e 2019.

Trattandoſi di fidejuſſione giudiciale, il ſicurtà dee inoltre eſſere ſuſcettibile di cattura.

2041. Colui, il quale non può trovare ſicurtà, è ammeſſo a dare in di lui vece un ſufficiente pegno.

2042. Il ſicurtà giudiciale non può punto chiedere l'eſcuſſione del debitor principale.

2043. Quegli, che ſi è ſemplicemente reſo ſicurtà per il ſicurtà giudiciale, non può chiedere l'eſcuſſione del debitor principale, e del ſicurtà.

Legge delli 29. ventoſo anno 12.

TITOLO XV.

Delle tranſazioni.

ARTICOLO 2044.

La tranſazione è un contratto, col quale le parti danno termine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che poſſa naſcere.

Queſto contratto deve farſi per ſcrittura.

2045. Per transigere è necessaria la facoltà di poter disporre degli oggetti cadenti in transazione.

Il tutore non può transigere per il minore, od interdetto, salvo che conformandosi all'art. 467. del titolo *della minor età, della tutela, e dell'emancipazione*; e non può transigere col minore fatto maggiore in ordine al conto della tutela, salvo in conformità dell'articolo 472. del suddetto titolo.

I comuni, e i pubblici stabilimenti non possono transigere salvo che coll'autorizzazione espressa del governo.

2046. Si può transigere sopra l'interesse civile derivante da delitto.

La transazione non è d'impedimento al procedimento del ministero pubblico.

2047. Può aggiungersi a una transazione una penale in odio di colui, che non l'eseguirà.

2048. Le transazioni non oltrepassano l'oggetto delle medesime. La rinuncia, che con essa si fa a qualunque dritto, ragione, o pretesa, non s'intende salvo di ciò, ch'è relativo alle differenze, che le hanno dato luogo.

2049. Le transazioni danno soltanto norma alle differenze, che in essa sono comprese, sia che le parti abbiano spiegata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che questa intenzione venga riconosciuta per una necessaria conseguenza di ciò, che si è espresso.

2050. Se quegli, che ha transatto sopra una ragione spettantegli in nome proprio, acquisti quindi una simile ragione per mezzo d'altra persona, non è vincolato dalla precedente transazione in ordine alla ragione di nuovo acquistata.

2051. La transazione fatta con uno degl' interessati non obbliga gli altri interessati, e questi non possono opporla.

2052. Le transazioni ottengono fra i transigenti la forza di sentenza inappellabile.

Esse non possono esser intaccate a motivo d'errore di dritto, nè per causa di lesione.

2053. Ciò non ostante può risolversi una transazione, quando è corso errore nella persona, o sopra il soggetto controverso.

Può sempre risolversi in tutt'i casi, in cui siavi frode, o violenza.

2054. Si fa similmente luogo ad agire per la rescissione d' una transazione, quando fu fatta in esecuzione d' un titolo nullo, salvochè le parti abbiano espressamente trattato sopra la nullità.

2055. E' intieramente nulla la transazione seguita sopra titoli, che si sono posteriormente riconosciuti falsi.

2056. E' nulla la transazione sopra una lite terminata con sentenza, che fece transito in cosa giudicata, della quale le parti, od una di esse non ne aveva notizia.

Se però la sentenza non conosciuta dalle parti era suscettibile d'appello la transazione sarà valida.

2057. Quando le parti hanno transatto generalmente su tutti gl' interessi, che potevano aver vicendevolmente, la scoperta posteriore de' titoli, che loro erano ignoti al tempo della transazione, non è punto una causa di rescissione, salvochè sieno stati occultati per fatto d' una delle parti.

La transazione però sarebbe nulla, se la medesima non riguardia che un oggetto, sopra del quale da titoli nuovamente scoperti fosse provato, che una delle parti non vi aveva alcuna ragione.

2058. Nelle transazioni si deve sempre riparare l' errore di calcolo.

Legge dei 23. piovoso anno 12.

TITOLO XVI.

Della cattura in materia civile.

ARTICOLO 2059.

La cattura nelle materie civili ha luogo a causa di *stellionato*.

Si

Si commette il delitto di *ſtellionato*, quando ſi vende, o s' ipoteca uno ſtabile, di cui chi lo vende, o lo ipoteca, ſa non eſſere padrone;

Quando ſi propongono come liberi beni già ipotecati, o che ſi enunciano ipoteche minori di quelle, a cui veramente ſono ſottopoſti.

2060. La cattura ha ſimilmente luogo:

1. Nel depoſito neceſſario;

2. Nel caſo di reintegrazione per la diſmiſſione giudicialmente ordinata d' un fondo, di cui il proprietario fu violentemente ſpogliato, per la reſtituzione de' frutti pendente l' indebito poſſeſſo, e per il pagamento de' danni, ed intereſſi ſtati aggiudicati al proprietario;

3. Per la repetizione del denaro depoſitato preſſo perſone pubbliche a ciò deſtinate;

4. Per l' eſibizione di coſe depoſitate preſſo ſequeſtratarj, commiſſarj, ed altri cuſtodi;

5. Contro i ſicurtà giudiciali, e contro i ſicurtà per debitori obbligati, a pena del carcere, quando ſi ſono ſottomeſſi ad eſſere compelliti ſotto detta pena;

6. Contro qualunque pubblico officiale, per obbligarlo all' eſibizione de' di lui minutarj, quando eſſa è ordinata;

7. Contro i notaj, *avoués*, e gli uſcieri per la reſtituzione delle ſcritture loro affidate, e dei denari da eſſi ricevuti da' loro clienti dipendentemente dalle loro funzioni.

2061. Coloro, i quali con una ſentenza profferta in giudicio petitorio, e paſſata in giudicato ſono ſtati condannati a diſmettere un fondo, e che rifiutano d' obbedire, poſſono in virtù di altra ſentenza eſſere imprigionati quindici giorni dopo l' intimazione loro fatta della prima ſentenza o perſonalmente, od al domicilio.

Se il fondo, od il podere è in lontananza dal domicilio della parte condannata oltre i cinque miriametri, ſi aggiungerà alla dilazione de' quindici giorni quella di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. La cattura non può ordinarſi contro gli affittuali pel pagamento de' fitti de' beni di campagna, ſe non ſi è ciò eſpreſſamente ſtipulato nella capitolazione d' affittamento: ciò non di meno gli affittuali, e maſſari poſſono carcerarſi, ove in fine dell' affittamento non rappreſentino il be-

bestiame, le sementi, gli attrezzi di campagna, che loro sono stati rimessi, salvo giustifichino, che la loro mancanza non è ad essi imputabile.

2063. A riserva de' casi determinati coi precedenti articoli, o che potessero in poi determinarsi da una formal legge, è proibito a qualunque giudice d'ordinare la cattura, è proibito a qualunque notajo, e segretario di ricevere atti, ne' quali si stipulasse la medesima, ed è proibito a qualunque Francese di prestare il consenso a tali atti, ancorchè si passassero in paese estero: il tutto a pena di nullità, spese, danni, ed interessi.

2064. Non può nè anche ne' casi sopra espressi ordinarsi la cattura contro i minori.

2065. Essa non può ordinarsi per una somma minore di trecento franchi.

2066. Escluso il caso di stellionato essa non può ordinarsi contro i settuagenarj, le donne maritate, e le figlie.

Per godere del favore accordato ai settuagenarj basta che l'anno settantesimo sia incominciato.

La cattura per causa di stellionato durante il matrimonio non ha luogo contro le mogli, salvo quando sono separate di beni, o quando hanno beni, de' quali esse se ne sono riservata la libera amministrazione, e rispetto alle obbligazioni, che riguardano questi beni.

Le mogli, ch' essendo nella comunione si saranno unitamente, o solidariamente obbligate co' loro mariti, non incorreranno nel delitto di stellionato a causa di tali contratti.

2067. La cattura ne' casi anche in cui è dalla legge autorizzata, non può aver luogo, che in forza d'una sentenza.

2068. La cattura pronunciata con sentenza esecutoria provvisionalmente, mediante cauzione, non viene sospesa coll' appello.

2069. L'esercizio della cattura non impedisce, nè ritarda il procedimento, e l'esecuzione sui beni.

2070. Non vi è punto deroga alle leggi particolari, che autorizzano la cattura nelle materie di commercio, nè alle leggi di pulizia correzionale, nè a quelle, che riguardano l'amministrazione del pubblico denaro.

CA-

Legge dei 25 ventoso anno 12.

TITOLO XVII.

Del pegno.

ARTICOLO 2071.

Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al di lui creditore una cosa per sicurezza del debito.

2072. Il pegno d'una cosa mobile ritiene il nome di pegno;

Quello d'una cosa immobile si chiama *anticresi*.

CAPITOLO PRIMO.

Del pegno propriamente detto.

ARTICOLO 2073.

Il pegno attribuisce al creditore la ragione di farsi pagare, con privilegio e prelazione ad altri creditori, sulla cosa che ne forma l'oggetto.

2074. Questo privilegio non ha luogo, che in quanto vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, in cui sia espressa la somma dovuta, come anche la specie, e natura della cosa data a pegno.

Non è per altro prescritta la riduzione dell'atto in scrittura, e la di lei registrazione, salvo che nelle materie eccedenti il valore di cento e cinquanta franchi.

2075. Il privilegio menzionato nel precedente articolo non si stabilisce sopra mobili incorporali, come sono i crediti di cose mobili, salvo che con un atto pubblico o scrittura privata anche registrata, e notificata al debitore del credito dato in pegno.

2076. Non sussiste in qualunque caso il privilegio sopra il pegno, che in quanto questo pegno fu rimesso e rimasto

in possesso del creditore, o di una terza persona, in cui le parti hanno concordato.

2077. Una terza persona può dare pegno per il debitore.

2078. Il creditore per difetto di pagamento non può disporre del pegno, salva ragione a questi di far ordinare giudicialmente che questo pegno rimarrà presso di lui in pagamento, e sino alla dovuta concorrente, previo estimo di periti, o che venga venduto all'incanto.

Sarà nulla qualunque clausula che autorizzasse il creditore ad appropriarsi il pegno, od a disporne senza le formalità delle quali sopra.

2079. Il debitore sino a che non è spropriato, ove siavi luogo, rimane padrone del pegno, il quale resta a mani del creditore, come deposito per cautela del privilegio di questi.

2080. Il creditore è mallevadore, secondo le regole stabilite nel titolo *delle obbligazioni convenzionali in guerre*, della perdita o deterioramento, che per di lui negligenza fosse sopravvenuta alla cosa impegnata.

Il debitore per di lui parte deve abbonare al creditore le spese utili e necessarie che questi avesse fatte per conservare il pegno.

2081. Trattandosi di un credito fruttante interesse dato a pegno, il creditore imputa questi interessi con quelli che gli potessero essere dovuti.

Se il debito, per cui si è dato in pegno un credito, non produce per se stesso interesse, l'imputazione si fa sul capitale del debito.

2082. Il debitore non può, salvo che il possessore faccia abuso, pretendere la restituzione del pegno, se non dopo avere intieramente pagato il debito, per di cui sicurezza fu dato il pegno, tanto di capitale, che d'interessi e spese.

Se per parte dello stesso debitore esistesse a favore dello stesso creditore un altro debito contratto posteriormente alla dazione in pegno, e che fosse divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà essere astretto a dismettere il possesso del pegno prima d'essere intieramente pagato dell'uno e dell'altro debito, allorquando anche non vi fosse stata alcuna stipulazione per sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2083. Il pegno è individuo, non ostante il debito sia dividuo fra gli eredi del debitore, o quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può chiedere la sua parte del pegno insino a che non è intieramente estinto il debito.

E vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del debito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti.

2084. Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili nè alle materie di commercio, nè alle banche autorizzate di prestito sopra pegno, ed in ordine alle quali si osservano le leggi e regolamenti che le riguardano.

CAPITOLO II.

Dell' anticresi.

ARTICOLO 2085.

L'anticresi si stabilisce solo con scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto acquista soltanto la facoltà di percepire i frutti dello stabile, col peso d'imputarli annualmente cogl' interessi, se gli sono dovuti, e quindi sul capitale del di lui credito.

2086. Il creditore, se altrimenti non si è convenuto, è in obbligo di pagare le contribuzioni ed i pesi annui dello stabile che possiede in virtù dell'anticresi:

Deve similmente, a pena di stare ai danni ed interessi, provvedere alla conservazione, ed alle riparazioni utili e necessarie dello stabile, salva ragione di prelevare dai frutti tutte le spese relative a tali diversi oggetti.

2087. Il debitore prima d'aver intieramente pagato il debito non può ripetere il possesso dello stabile, che ha dato a pegno col patto anticretico.

Ma il creditore volendo liberarsi dalle obbligazioni espresse nel precedente articolo, può sempre, salvo abbia rinunciato a tal ragione, costringere il debitore a ripigliarsi il possesso del di lui stabile.

2088. Il creditore pel solo difetto di pagamento al tempo

po ſtabilito non acquiſta il dominio dello ſtabile: qualunque clauſula contraria è nulla; in queſto caſo può procedere co' mezzi della legge alla ſpropriazione del di lui debitore.

2089. Allorquando le parti hanno ſtipulato che i frutti ſi compenſeranno cogl' intereſſi, o in tutto, o ſino ad una certa concorrente, queſta convenzione ſi eſeguiſce come tutte le altre, che non ſono proibite dalla legge.

2090. Il diſpoſto dagl articoli 2077 e 2083, è applicabile all' anticreſi, come al pegno.

2091. Tutto ciò ch' è ſtabilito nel preſente capitolo non porta pregiudizio alle ragioni, che poteſſero ſpettare a' terzi ſopra i fondi dell' immobile rimeſſo a titolo di anticreſi.

Se il creditore munito di queſto titolo ha per altra parte privilegj, od ipoteche legalmente ſtabilite e conſervate ſopra il fondo, eſperiſce delle medeſime a ſuo luogo, come qualunque altro creditore.

INDICE

DELLE LEGGI CONTENUTE IN QUESTA SECONDA PARTE DEL TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE.

Se-

IL FINE.